

TRIBUNALE DI FIRENZE, SENTENZA DEL 3.10.2007 con applicazione del criterio statistico per la determinazione degli assegni di mantenimento



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. I civ.
composta dai magistrati:

Dott. Grazia Aloisio	<i>Presidente</i>
Dott. Silvia Governatori	<i>Giudice rel.</i>
Dott. Ludovico Delle Vergini	<i>Giudice</i>

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. xxx del ruolo contenzioso generale dell'anno xxx discussa nella camera di consiglio del 3.10.2007 e vertente

tra

A. A., elett. dom.to in Firenze via xxx presso lo studio dell'Avv.to xxx che lo rappresenta e difende per mandato in atti, RICORRENTE

e

B. B., elett. dom.ta in Firenze via xxx presso lo studio dell'avv.to xxx che la rappresenta e difende per mandato in atti unitamente dell'Avv.to xxx del foro di B., RESISTENTE

e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: Separazione giudiziale tra coniugi.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: Conclude nel merito perché il tribunale Ecc.mo voglia:

1. Autorizzare i coniugi a vivere separati; 2. dichiarare che la separazione è addebitabile alla sig. B. B. per le gravi violazioni dei doveri coniugali poste in essere; 3. affidare la figlia X congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa fissi la propria residenza presso la madre con conferma dei giorni di permanenza presso il padre già stabiliti dal Tribunale; 4. assegnare l'appartamento già casa coniugale di via xxx in Firenze, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi alla sig. B. ed alla figlia X, che ivi è nata ed ha vissuto per anni e che vi fisserà la propria residenza anagrafica; 5. assegnare al ricorrente la casa di via P. Firenze, di proprietà esclusiva in quanto bene proveniente da successione, con tutti gli arredi; 6. disporre a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della figlia X da versare alla signora B. per i giorni in cui la figlia abiterà con lei, che si indica nell'importo di € 600, rivalutabile secondo

gli indici ISTAT, mentre il sig. A. provvederà integralmente al mantenimento della figlia nei periodi che trascorrerà con lui; disporre a suo carico il 50% delle spese straordinarie necessarie, mediche, sportive e scolastiche; 7. confermare i tempi di permanenza della figlia presso il padre già disposti dal Presidente del Tribunale con l'ordinanza 3.6.2005; 8. dichiarare la sig. B. tenuta al risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito dal sig. A. per sua responsabilità, per essere venuta meno ai doveri coniugali e per il comportamento tenuto nei suoi confronti nella misura che verrà accertata dalla CTU medico legale che si insiste nel richiedere; 9. respingere la domanda di risarcimento danni avanzata da parte convenuta in quanto infondata e non provata ed in ogni caso respingere le domande avversarie tutte.

2. Conclude altresì in via istruttoria per la CTU medico-legale di cui alla propria memoria ex art. 184 c.p.c. Con B. di spese legali e peritali, che dovranno essere poste esclusivamente a carico della convenuta, per quanto concerne la CTU statistica e quella immobiliare, in quanto da lei richieste e dimostrate non necessarie.

Per la resistente: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così decidere

Nel merito

1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi B. B. e A. A. addebitandone la responsabilità esclusivamente al marito in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
2. Assegnare la casa coniugale sita in Firenze, via xxx alla signora B., ivi compresi tutti i mobili e gli arredi esistenti.
3. Disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre o, in via subordinata, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso l'abitazione materna e prevedere che il padre possa tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina nonché due pomeriggi la settimana con pernottamento; per tre settimane anche non consecutive durante l'estate; una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni a Pasqua alternativamente ricomprendendovi il Natale e la Pasqua.
4. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor A. a corrispondere alla signora B. con decorrenza dalla domanda, un contributo al mantenimento della moglie nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a Euro 2.500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

Condannarlo altresì al risarcimento del danno biologico dalla stessa subito in misura non inferiore a € 200.000,00 o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.

5. Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il signor A. a corrispondere alla signora B., con decorrenza dal momento della domanda, un contributo al mantenimento della figlia nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a Euro 2.500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso integrale di tutte le spese scolastiche, mediche, sportive, di vacanza della figlia minore.

- Respingere le domande avversarie tutte, ivi compresa la richiesta ex 2043 c.c. in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.

- Con il favore delle spese competenze ed onorari del giudizio.

In via istruttoria:

- Disporre C.T.U. medica volta ad accertare il danno biologico subito dalla signora B.

- Disporre la convocazione del CTU per chiarimenti in contraddittorio con i CTP.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.3.2005 A. A. adiva il Tribunale di Firenze, esponendo che in data 16.6.1986 aveva contratto matrimonio concordatario in S. con B. B.; che dall'unione era nata la fi-

glia X il 16.9.1991; che nei primi anni tra i coniugi vi era stato un buon rapporto e che la famiglia, grazie al lavoro del marito e alla vendita delle quote di sua proprietà di beni pervenutigli per successione, aveva potuto mantenere un ottimo tenore di vita; che nel 1989 il marito aveva acquistato un immobile, nei pressi della casa coniugale, che era stato cointestato anche alla moglie, sul presupposto che il padre della stessa avrebbe partecipato economicamente, senza tuttavia che questi provvedesse al rimborso pattuito, e ivi i coniugi avevano abitato sino al 1995; che dal 2002 l'attività professionale di commercialista del A. aveva iniziato a subire un forte rallentamento, a seguito della chiusura e cessazione di alcune ditte clienti, con notevole diminuzione del fatturato e perdite, tanto che il ricorrente era riuscito a mantenere la famiglia solo vendendo beni personali; che a causa di queste difficoltà economiche, in ragione delle quali il ricorrente aveva ridotto progressivamente il proprio personale tenore di vita, erano iniziati problemi familiari; che la moglie non aveva mai creduto alle difficoltà prospettate dal marito, e non aveva accettato di dover diminuire le spese voluttuarie, rinfacciando, anche alla presenza della figlia, al marito la sua incapacità di garantire il tenore di vita pregresso; che la moglie non perdeva occasione di litigare e sminuirlo di fronte a terzi, tanto da crearli uno stato di tensione fortissimo, con atteggiamenti sfociati in vero e proprio "mobbing" familiare; che era di conseguenza divenuto consapevole del fatto che il proprio matrimonio aveva per la moglie un valore solamente economico; che l'acquisizione di tale consapevolezza aveva avuto gravi ripercussioni sulla sua salute, causandogli una forte sindrome ansioso-depressiva; che il marito aveva chiesto alla moglie di iniziare a lavorare, avendo un diploma di logopedista, oppure presso l'azienda di famiglia posta a B., ma questa aveva rifiutato; che nel 2003 aveva chiesto alla moglie di vendere la casa acquistata dopo il matrimonio, ma questa, dopo aver prestato il consenso, si era rifiutata di sottoscrivere il preliminare di vendita nell'ottobre del 2004; che nel frattempo la redditività dello studio era ulteriormente diminuita, tanto che tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 aveva licenziato ben 4 dipendenti su 11; che le discussioni fra i coniugi si erano fatte sempre più aspre, finché nel novembre del 2004 la moglie aveva chiesto la separazione motivandola unicamente sul fatto che il marito non le garantiva il tenore di vita cui era da sempre abituata, provenendo da una ricca famiglia di imprenditori.

Tanto premesso conveniva in giudizio B. B. affinché venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie; chiedeva che la figlia venisse affidata congiuntamente ai genitori, con residenza presso la madre, alla quale chiedeva che venisse assegnata la casa di via S., chiedendo la previsione di ampi tempi di permanenza presso il padre, con assegnazione a sé della casa di via P., di sua esclusiva proprietà, instando perché venisse stabilito a proprio carico un contributo per il mantenimento della figlia di € 600, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche. Chiedeva altresì che B. B. venisse dichiarata tenuta al risarcimento del danno biologico ed esistenziale subito dal marito per essere venuta meno ai doveri coniugali e per il comportamento tenuto nei suoi confronti in misura da accertare in corso di causa, mediante CTU. Si costituiva B. B. e preliminarmente faceva presente di avere a propria volta avanzato domanda di separazione giudiziale con addebito al marito, e chiedeva la riunione dei procedimenti. La resistente contestava che potesse esserle addebitata la separazione, in quanto era stato piuttosto il marito ad avere assunto condotte denigratorie e volte ad umiliare la moglie. Le era stato infatti tolto l'uso della carta di credito, del bancomat, del telepass, del telefono (che era stato abilitato unicamente alle telefonate urbane) ed era stata costretta a documentare con scontrino ogni acquisto effettuato. Né erano mancate offese e ingiurie verso la moglie, anche alla presenza della figlia, e comportamenti prevaricatori e illegittimi quali quelli di asportare dalla casa coniugale numerosi quadri e litografie approfittando dell'assenza della moglie, ma alla presenza della figlia che ne era rimasta turbata. Contestava altresì che ricorressero i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta, essendo piuttosto fondata la propria domanda di risarcimento del danno biologico subito a causa della condotta lesiva posta in essere dal marito in aperta e grave violazione dei doveri coniugali.

In secondo luogo la resistente contestava che il chiesto affidamento congiunto fosse conforme al preminente interesse della minore, considerato che la madre aveva lasciato il proprio lavoro di logopedista presso la USL per accudire X, mentre il padre si era dedicato esclusivamente al lavoro e

aveva sempre destinato il proprio tempo libero ad hobbies, svaghi e riunioni conviviali. Vi era peraltro una forte conflittualità tra i coniugi causata e provocata da atteggiamenti di prevaricazione del marito che avrebbero reso oltremodo pregiudizievole per la minore l'affidamento ad entrambi, e chiedeva che la minore venisse affidata in via esclusiva alla madre.

In merito alla casa coniugale osservava che la casa coniugale da circa 10 anni era quella sita in via P., e solo su questo immobile potevano pertanto essere assunti i provvedimenti relativi all'assegnazione ex art. 155 c.c.

Quanto al contributo per il mantenimento della figlia evidenziava che la famiglia aveva avuto un elevato tenore di vita, risiedendo in un immobile di ben 270 mq ubicato in zona centrale della città, per la cui conduzione veniva tenuta a disposizione una colf fissa, con costi mensili di manutenzione e di utenze non inferiori ad € 1.500 mensili, e lussuosamente arredato, tanto che di recente era stato acquistato un canterano del 1600 per € 11.000. Aggiungeva che la famiglia aveva sempre trascorso vacanze in prestigiose località, sostenendo rilevanti costi, e che la figlia aveva goduto di un tenore di vita privilegiato, come risultava dall'aver frequentato scuole private e dalla pratica di attività sportive costose. Contestava che i redditi del marito, che aveva ben sette dipendenti (diminuiti per due dimissioni, una cessazione del rapporto di apprendistato e una fine di rapporto a termine), potessero essere effettivamente diminuiti tenuto conto del recente acquisto da parte dello stesso di una Mini Cooper nuova e di una Porsche Cayenne; dei viaggi da lui recentemente effettuati ad Amsterdam, Corvara, Roma, Napoli, Forte dei Marmi, negli Stati Uniti, oltre che dell'acquisto del mobile citato, e dell'esecuzione di lavori di encausto in casa. A ciò si dovevano aggiungere le spese ordinarie necessarie per la famiglia. Esponeva che il marito, oltre a ritrarre un cospicuo reddito dall'attività svolta, era proprietario di immobili, ed altri ne aveva venduti nel corso degli anni, mentre la moglie versava in condizioni di indigenza. Chiedeva pertanto che a carico del marito venisse posto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un importo non inferiore ad € 2.500 e al mantenimento della figlia con un importo ulteriore non inferiore ad € 2.500, oltre al rimborso di tutte le spese mediche, di istruzione, ludiche e di vacanza sostenute dalla madre nell'interesse della minore. Instava altresì per il risarcimento del danno biologico subito in misura non inferiore a € 200.000 o in quella maggiore o minore che fosse risultata di giustizia.

Il ricorso proposto da B. B. non veniva notificato e la stessa all'udienza presidenziale fissata per la trattazione del procedimento promosso dal marito dichiarava di rinunciare.

Comparsi entrambi i coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data 31.5.2005, fallito il tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente, veniva disposto l'affidamento congiunto della figlia ai genitori, con domiciliazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa di via P. Venivano regolamentati i tempi di permanenza presso il padre e veniva posto a carico del ricorrente un contributo di € 2.000 per il mantenimento della moglie e di € 1.000 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Si procedeva all'istruzione mediante produzioni documentali, prove orali e con indagini a mezzo della Guardia di Finanza. Veniva altresì disposta una CTU estimativa sugli immobili e una CTU contabile, effettuata con l'ausilio di esperto statistico. Veniva altresì ascoltata direttamente dal giudice la figlia minore.

La causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

1.1 Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da entrambe le parti, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di

entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. per tutte Cass. 2003 n.1744; Cass. 2000 n. 10682; 2000 n. 279; 1999 n. 2444; 1998 n. 12489, 1998 n. 10742). La giurisprudenza della Suprema Corte è altrettanto consolidata nell'affermare che l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Sez. I, sent. n. 14162 del 14-11-2001; 15279 del 2001, nonché n. 12130 del 2001 Cass. 2000 n. 279, cit.; 1999 n. 2444, cit.; 1997 n. 7817; 1994 n. 3511; 1992 n. 961 Cass. s.u., nn. 2494 del 1982).

- 1.2 Osserva il Collegio che il ricorrente ha dedotto a sostegno della richiesta di addebito che la moglie con il proprio comportamento sarebbe venuta meno ai doveri coniugali, non solo perché non aveva in alcun modo contribuito al matrimonio, neppure con il lavoro in ambito familiare ex art. 143 c.c., visto che aveva un aiuto domestico fisso, né aveva mai aiutato il marito, pur da lui richiesta, ad affrontare le difficoltà che stava incontrando, ma anche perché aveva dimostrato una assoluta insensibilità e una totale freddezza nei suoi confronti, facendogli capire, anche con il rifiuto di ogni contatto fisico, che l'unico suo interesse nel matrimonio era dettato da ragioni economiche, con continui attacchi, critiche di fronte a terze persone, mettendolo pesantemente in discussione come padre, al punto da provocargli uno stato ansioso. La moglie a propria volta ha dedotto che era stato il marito ad assumere comportamenti sprezzanti e denigratori nei suoi confronti, con condotte volte altresì ad umiliarla, privandola delle carte bancarie oltre che dell'uso libero del telefono, costringendola a documentare ogni singolo acquisto, e asportando oggetti dalla casa familiare.
- 1.3 Osserva il Collegio che non essendo state ammesse le prove per testi articolate dal marito (in parte perché valutative, in parte perché de relato ex latere actoris), senza che la richiesta di tali prove venisse reiterata in sede di precisazione delle conclusioni definitive, a riscontro di quanto da lui esposto a sostegno della domanda di addebito vi sono unicamente le risposte rese dalla moglie in sede di interrogatorio formale.
- Rispondendo all'interrogatorio deferitole B. B. ha confermato che il marito nel 2003 le aveva fatto presente che aveva problemi economici perché la clientela più importante aveva revocato gli incarichi e gli incassi erano diminuiti, e che si rendeva necessario ridurre le spese di circa € 4.000 al mese, in quanto eccessive. Ha però aggiunto che il tenore di vita che avevano continuato a tenere era in stridore con quanto da lui dettò. Ha altresì confermato che il marito le aveva chiesto di vendere l'immobile in comproprietà di via dello S. per far fronte a delle spese e che ella aveva effettivamente assentito, ma unicamente nella prospettiva di comprare un altro immobile, mentre non aveva affatto concordato sulla scelta di vendere l'immobile solo per sostenere un elevato tenore di vita, che riteneva che dovesse essere piuttosto ridotto, e ha lamentato che questo suo rifiuto aveva scatenato una reazione abnorme del marito. La signora ha altresì confermato che il marito le aveva chiesto di andare a lavorare nell'azienda della sua famiglia a B., al fine di aiutarlo nelle spese familiari. La moglie ha spiegato che tuttavia all'epoca la figlia frequentava la prima media e aveva fatto presente al marito che non ravvisava difficoltà economiche, cosicché non riteneva sensato di recarsi a lavorare a B., con la conseguenza che X sarebbe restata da sola con la domestica filippina. Ha aggiunto che aveva proposto in alternativa al marito di andare a lavorare con lui la mattina, anche perché avrebbe avuto difficoltà a riprendere il proprio lavoro, ma lui aveva cercato di spingerla ad andare via, perché aveva altre donne e l'interesse per altre relazioni era dimostrato dal fatto che in seguito aveva instaurato una stabile relazione affettiva. La moglie ha negato di esse-

re mai stata lei a pretendere di fare viaggi all'estero in alberghi di lusso e di fare acquisti di abiti costosi. Ha affermato che le decisioni al riguardo venivano prese insieme e non sulla base di pretese della moglie e che era il marito a fare le prenotazioni e ad avere "il pallino degli alberghi costosi" (nei quali andavano a volte per soggiorni brevissimi, anche di una sola notte, in alberghi anche a 5 stelle o della catena "Relais&Chateaux"), al quale affiancava l'esigenza di avere set di valigie adeguate di Louis Vuitton (ben riconoscibili nelle foto allegate scattate nella casa coniugale), Prada e Ferragamo, che si era peraltro portato con sé. La moglie ha negato di essersi rifiutata di licenziare la domestica filippina. Era stata piuttosto lei stessa ad aver detto che non era necessaria, mentre il marito ci teneva ad un servizio di alto livello e non aveva accettato la proposta della moglie di limitare tale servizio, finché, ma solo negli ultimi due mesi antecedenti la separazione, egli aveva accettato di limitare il servizio al pomeriggio, affinché la domestica fosse comunque presente per servire la cena in guanti bianchi. La moglie ha negato di aver rifiutato di fare la spesa al supermercato e di avere l'abitudine di fare gli acquisti unicamente nei negozi vicini a casa, riferendo che al contrario faceva la spesa all'Esselunga, e che a volte comprava cibi freschi, tipo pane, latte e frutta nei negozi, che effettivamente si offrivano di recapitare la merce al domicilio (servizio che non risulta invero comportasse costi aggiuntivi). La signora ha poi negato di avere avuto atteggiamenti sprezzanti sull'attività del marito e sulle sue abitudini di vita e di aver mai denigrato la sua famiglia o di aver ridicolizzato il cognato (essendo piuttosto il marito ad avere "il pallino" per le auto, e a vergognarsi del fatto che il cognato avesse una vecchia Fiat Uno). Del pari ha negato decisamente di aver rifiutato di prestare conforto al marito e di avere rapporti fisici, nonché di aver fatto confronti con il proprio fratello e altri colleghi che avevano barca e aereo personale. La moglie ha poi riferito che non aveva mai avuto il bancomat e di aver mantenuto la carta di credito (così negando l'assunto che il marito l'avesse privata di tali mezzi di pagamento), ma che il marito le aveva detto che i conti erano chiusi e non aveva pertanto più usato la carta di credito dalla metà dell'ottobre del 2004; che usava il telepass dell'auto del marito (ciò che contrasta con la dedotta necessità di farsi prestare denaro per il pagamento dei pedaggi autostradali), e che nell'estate lui se ne era andato perché aveva altre relazioni. La signora ha riferito che la ricarica del cellulare doveva farla utilizzando il budget di € 1.000 mensili messo a disposizione dal marito, il quale le chiedeva di presentare gli scontrini di ogni spesa, quale condizione per darle altri soldi, e non solo, come da lui sostenuto, quelli per spese mediche e farmaceutiche che servivano a fini fiscali. La signora ha negato che il canterano fosse stato acquistato dietro sua pressione, sostenendo che si era trattato di una scelta comune, così come era stata una scelta condivisa quella dell'assunzione della colf filippina, dietro un compenso di L.700.000 mensili, negando che in assenza della colf la casa venisse trascurata e che questa prestasse servizio part-time. La signora ha poi dichiarato che la figlia aveva smesso di fare equitazione (per le cui lezioni venivano pagate € 15 a lezione, e per le passeggiate, fatte più volte, € 120 per tre persone) a seguito di una frattura nonché per le "scenate" fatte dal padre sulla loro situazione di "povertà", in ragione delle quali non se l'era sentita di proseguire, al pari del tennis e dello sci, evidenziando altresì che comunque le esigenze dei ragazzi cambiano con l'età. Ha confermato che in una sola occasione a X era stato comprato un abito di Versace.

A fronte di tali risposte, che a parziali ammissioni dei fatti dedotti nei capitoli hanno accompagnato dichiarazioni di altri fatti che inficiano l'efficacia di quanto confermato, delle quali si deve tenere conto ai sensi dell'art. 2734 c.c., in difetto di contestazione circa la veridicità dei fatti aggiunti, ritiene il Collegio che le asserzioni fatte dal marito circa una violazione da parte della moglie dei doveri coniugali sia sguarnita di prova. Non emerge infatti che la moglie abbia tenuto comportamenti irraguardosi nei confronti del marito, criticandolo in presenza di terzi o della figlia, e che abbia mostrato freddezza rifiutando ogni contatto fisico. Quanto al rifiuto di collaborare nell'interesse della famiglia deve osservarsi in primo luogo che non risulta affatto che sia stata la moglie a pretendere di continuare ad avere la colf, avendo piuttosto precisato che l'esigenza di un servizio "con guanti bianchi" era unicamente del marito, e piuttosto la mo-

glie, nonostante l'elevato tenore di vita da sempre goduto dalla famiglia, come inconfutabilmente emerso dall'istruttoria, tale da giustificare pienamente che non fosse lei ad effettuare direttamente i lavori domestici, si era tuttavia offerta di provvedervi di persona, almeno parzialmente. Circa il rifiuto di svolgere attività produttiva di reddito, deve rilevarsi che la moglie ha negato tale circostanza e ha piuttosto evidenziato che il dissenso tra marito e moglie concerneva l'attività che avrebbe potuto svolgere. La moglie infatti si era offerta di lavorare nello studio del marito e la proposta appare del tutto ragionevole, considerato che in tal modo una spesa per costi di personale dello studio avrebbe comportato al contempo un proporzionale vantaggio economico per la famiglia. D'altronde come già la sorella del A. lavorava nello studio, parimenti vi avrebbe potuto lavorare B. B., in specie per lavori di segreteria che certamente era in grado di svolgere, come d'altro canto il marito riteneva che avrebbe potuto fare nell'azienda di famiglia posta a B. Del tutto ragionevole era poi l'argomento della moglie per cui non era opportuno che, in considerazione dell'allontanamento della moglie da Firenze, X venisse lasciata all'accudimento della domestica filippina, piuttosto che essere seguita dalla madre. Né il marito ha mai sostenuto che la moglie non si sia occupata effettivamente ed adeguatamente dalla figlia, non essendovi alcun elemento dal quale desumere che la scelta della moglie di lasciare il lavoro al momento della nascita di X non fosse stata una scelta assolutamente condivisa della coppia, che ha nel tempo goduto di un elevato tenore di vita anche in difetto di redditi della moglie. Del pari ragionevole la motivazione offerta dalla moglie al dissenso circa la vendita della casa in comproprietà tra i coniugi, rilevandosi peraltro che legittimamente in ogni caso era nella sua discrezionalità di comproprietaria la scelta circa la vendita o meno del bene, non emergendo all'epoca (e non essendo esistenti come dimostrato dall'istruttoria, come più ampiamente si dirà in seguito) situazioni di criticità tali da imporre alla famiglia la vendita per far fronte ad esigenze primarie.

Non risulta di conseguenza fondata la domanda di addebito proposta dal marito nei confronti della moglie.

- 1.4 Procedendo all'esame della domanda di addebito formulata dalla moglie si ricorda che la stessa si fonda sull'assunto che il marito avesse assunto comportamenti sprezzanti e denigratori nei suoi confronti, con condotte volte altresì ad umiliarla, privandola delle carte bancarie oltre che dell'uso libero del telefono.

Pare opportuno preliminarmente, considerata la rilevanza che la questione economica ha assunto nella crisi coniugale secondo le deduzioni, pur divergenti, delle parti, ricostruire quale sia stato nel tempo il tenore di vita della coppia, sulla base delle risultanze istruttorie.

La teste xxx., la teste xxx e la teste xxx hanno riferito che la famiglia fruiva delle prestazioni di una domestica fissa, mentre ora c'è una domestica che aiuta la moglie una o due volte alla settimana.

La teste xxx. ha riferito di viaggi fatti dalla coppia nel tempo a Cefalonia, a Corfù, a Saint Moritz, in alberghi a tre stelle, a xxx in un albergo che la teste non ricordava se fosse a tre o a quattro stelle; e che a Barcellona la coppia aveva alloggiato in un bell'albergo e che l'estate soggiornavano a Forte dei Marmi, nella casa dei genitori della signora frequentando lo stabilimento balneare "xxx" (il teste xxx ha precisato che si tratta del "xxxx") notoriamente costoso (come periodicamente riportato dalla stampa locale e nazionale allorché mette a confronto i costi degli stabilimenti balneari nelle varie località marine); che per più anni avevano preso in affitto un immobile a Courmayeur ed avevano fatto viaggi a Londra, a Disneyland, a Santorini, a Parigi, in Irlanda, negli Stati Uniti e che la coppia frequentava sempre begli alberghi. Il teste xxx ha riferito che durante il viaggio negli Stati Uniti la coppia aveva soggiornato a New York al xxx, presso il quale si trova il ben noto "xxx". Il teste xxxx ha riferito che la coppia, dal 1992 al 2000, aveva avuto una casa in affitto a Courmayeur, per tutto l'anno, andandoci in inverno ed estate, come riferito dalla teste xxx (in sede di interrogatorio formale la resistente ha riferito che la casa era stata presa fino al 2000 per un costo annuo di L.20.000.000) e che aveva a Firenze dei posti auto in affitto (che la moglie ha riferito in sede di interrogatorio essere posti

per due auto per circa € 250 al mese). Il teste ha altresì riferito che il cognato aveva da lui acquistato un canterano del 1600 per il costo di € 11.000, per arredare la casa di via P.

La teste xxx ha riferito che la figlia della coppia aveva frequentato una scuola privata dalle "xxx" – la teste xxx. ha riferito di essere andata a prendere a scuola X al xxxn (si tratta della medesima scuola privata) – e che aveva preso lezioni private. La teste P. ha riferito che nel tempo X aveva preso lezioni di sci, di tennis e aveva fatto equitazione, oltre ad un corso di danza. Riguardo a tali lezioni la sorella della resistente, xxx ha detto che per le lezioni private di matematica viene sostenuto un costo mensile di € 200, e per quelle di inglese di € 100.

Tanto premesso circa il tenore di vita della coppia, deve osservarsi, con riferimento ai motivi di addebito mossi dalla moglie, che la teste xxx ha riferito che in una occasione, mentre si trovava con B. B. in ospedale a B., dove la moglie faceva tirocinio, nel gennaio del 2005 era avvenuto che la figlia le avesse telefonato per dire che era a casa ammalata e la telefonata era stata fatta da X con il cellulare, benché si trovasse a casa, in quanto il telefono di casa era stato disattivato.

Il fratello della resistente xxx ha riferito che nel corso della vita matrimoniale aveva sempre visto che la sorella non aveva alcun problema economico, ma ad un certo punto, perdurante la convivenza coniugale, quando andava a trovare i propri familiari a M., questi le avevano dato i soldi per la benzina e per l'autostrada, in ragione della carenza di disponibilità economiche. La cognata della resistente xx ha confermato che avevano prestato dei soldi a B. B. per mettere la benzina e pagare l'autostrada e che dalla richiesta in tal senso da lei fatta aveva dedotto che non avesse modo di fare altrimenti i pagamenti.

Il fratello della resistente ha detto che questa gli aveva riferito che il marito richiedeva che lei tenesse lo scontrino di ogni spesa effettuata e che il telefono di casa era stato disabilitato per le chiamate extraurbane. Il teste ha confermato che la resistente aveva un cellulare, ma che aveva un budget molto ristretto per tutte le spese, tanto che spessissimo erano i suoi familiari a chiamarla perché lei non aveva disponibilità per farlo, ed era angosciata dai limiti di spesa e dalla necessità di documentare ogni spesa, dovendo rientrare nell'importo complessivo di € 1.000 per cibo, benzina e acquisti per la casa e per ogni spesa. Anche la teste P. ha confermato che da un certo momento, che non ha saputo precisare, la cognata non aveva potuto più chiamare dal telefono di casa e che aveva un budget limitato, che le era appena sufficiente per le spese di prima necessità, tanto da avere problemi nel fare la ricarica del telefono, cosicché erano i suoi parenti a telefonarle. La teste ha riferito di aver personalmente constatato, nell'estate del 2004, che B. B. aveva pacchi di scontrini e che le aveva riferito che li doveva conservare per ottenere altri soldi una volta che aveva provveduto a giustificare le spese in ragione delle quali aveva finito i soldi che aveva ricevuto in precedenza. La teste B. ha riferito che dall'ottobre del 2004 i familiari della moglie le avevano dato mensilmente dei soldi in quanto non riusciva a far fronte alle spese. La teste ha altresì riferito che durante l'estate la moglie con la figlia si fermava tutta l'estate a Forte dei Marmi e che il marito di solito le raggiungeva nel week-end, ma che ciò era avvenuto poche volte nel 2004.

Il teste P. B. ha altresì riferito che avendo la resistente necessità di occhiali da lettura, il marito le aveva dato degli occhiali vecchi attaccati con lo scotch. Il teste ha riferito che egli conosceva ben altri atteggiamenti del cognato, cosicché questa situazione improvvisa lo aveva colpito.

Tali deposizioni vanno valutate alla luce anche di quanto dichiarato da B. B. in sede di interrogatorio formale. Dalla lettura coordinata delle risultanze dei mezzi istruttori emergono incongruenze tra quanto riferito dai testi e quanto detto da B. B. In primo luogo emerge che la signora non aveva mai avuto un bancomat, del quale pertanto il marito non poteva averla privata. Parimenti la signora ha riferito che sulla sua auto era montato il telepass del marito, cosicché certamente non aveva alcun bisogno di chiedere a terzi di darle i soldi per i pedaggi autostradali, il cui pagamento sarebbe stato direttamente addebitato sul conto del marito. Se ciò è avvenuto, come dalle deposizioni dovrebbe ricavarsi, può presumersi che la moglie lo abbia fatto per rafforzare negli altri la percezione del disagio che avvertiva per la circostanza – certamente provata in giudizio – che il marito avesse posto un limite, prima inesistente, alla di-

sponibilità di denaro da parte della moglie. Oppure può averlo fatto per evitare discussioni con il marito circa le spese di viaggio da lei sostenute, o ancora, per non dover rendere conto dei viaggi effettuati presso i propri familiari, motivazioni tutte connesse alla certa esistenza di forti tensioni tra i coniugi circa l'effettiva sussistenza di una situazione di contrazione delle disponibilità economiche della famiglia. Quanto alla carta di credito la signora, che nei propri atti ha riferito che le era stata tolta dal marito, in sede di interrogatorio formale ha affermato che la carta non le era stata tolta, ma che il marito le aveva segnalato che aveva chiuso il conto, e pertanto non la aveva più utilizzata: la circostanza della chiusura di un conto presso xxx emerge effettivamente dalla relazione della Guardia di Finanza e risalirebbe al xxx 2004, ma non è noto se la carta di credito utilizzata dalla signora fosse appoggiata su tale conto ovvero su quello presso xxx che è tuttora aperto e sul quale risulta che effettivamente fosse appoggiata una carta di credito come risulta dagli estratti conto che recano addebiti mensili per "regolamento nota spese servizi interbancari", oltre che per "spese con carta American Express".

In tale quadro deve ritenersi che dall'istruttoria sono emersi con certezza il blocco dell'utilizzabilità dell'utenza domestica per chiamate extraurbane (che il A. sostiene di aver effettuato per arginare gli abusi della domestica filippina: circostanza tuttavia non provata, come peraltro sarebbe stato agevole fare producendo tabulati telefonici che avrebbero potuto dare conferma di tale asserzione) e la sussistenza di una disponibilità di denaro limitata per la moglie, alla quale veniva richiesto di documentare con scontrini le spese effettuate.

Ritiene il Collegio che tali elementi, pur dimostrando un atteggiamento del marito nell'affrontare la questione economica non rispettoso della dignità della moglie, non siano tali tuttavia da supportare una pronuncia di addebito non apparendo inequivoco il rapporto causale tra tali atteggiamenti e la crisi irreversibile del rapporto coniugale.

Va infatti osservato che pacificamente nell'anno 2003 il marito fece presente alla moglie che sussistevano delle difficoltà economiche perché la clientela più importante aveva revocato gli incarichi e gli incassi erano diminuiti e che si rendeva necessario ridurre le spese di circa € 4.000 al mese, in quanto eccessive.

L'esistenza di una contrazione dei guadagni del marito nel 2003 e nel 2004 trovano un puntuale riscontro nelle dichiarazioni dei redditi e nella CTU contabile, emergendo che da un reddito del 2000 e del 2001 pari a poco più di € 106.000, si era passati dopo una flessione ad € 96.235 nel 2002 a € 93.645 nel 2003 e a € 65.027 nel 2004.

Tuttavia deve rilevarsi che le perplessità della moglie nel convincersi della sussistenza di effettivi problemi economici come prospettati dal marito non erano prive di giustificazione. Difatti ancora nel 2003 era stato acquistato, d'accordo tra i coniugi, un canterano per il prezzo di € 11.000 e proprio nel 2004, anno nel quale le difficoltà sarebbero state maggiori, risulta chiaramente dalla CTU del dott. xxx che erano incrementate le spese per ristoranti ed alberghi oltre che di carburanti e di leasing, cosicché appare giustificato che la moglie non riuscisse a prestare integralmente fede al marito circa la necessità di contrarre il tenore di vita, laddove lo stesso appariva contestualmente aumentato, tanto che da spese che nel 2002 erano state pari ad € 604 per ristoranti ed alberghi, nel 2004 si era passati ad € 2.666, ferme restando le spese di posteggio e le spese per carburante erano passate da € 1.516 a € 2.420 e le spese di leasing dell'auto da € 1.506 ad € 3.013, avendo il marito acquistato nel gennaio del 2004 una autovettura Porsche Cayenne 4.5. turbo (immatricolata il 28.1.2004), il cui costo di listino al novembre del 2006 era pari a € 107.819, e il valore per l'usato del 2004 pari ad € 66.500 (come riportato nella CTU). È evidente che a fronte di spese siffatte era giustificata la percezione da parte della moglie di un tenore di vita in stridore con quanto dettato dal marito (anche se va rilevato che presumibilmente la moglie conosceva il meccanismo per il quale spese siffatte venivano detratte dal reddito ai fini della imposte) sebbene vada riconosciuto che quanto da lui riferito era corrispondente ad una situazione effettiva. In questo contesto di incomprensioni tra i coniugi circa l'utilizzo delle risorse familiari, si colloca il clima di contrasto nel quale da un lato il marito non rinunciava alle abitudini di vita correlate all'elevato tenore di vita, delle quali peraltro beneficiava anche la moglie, che continuava a fruire della collaborazione di una colf fissa (fino a

due mesi prima della separazione); del pagamento integrale delle spese delle utenze, delle auto, dei posti macchina da parte del marito e del pagamento da parte dello stesso di viaggi, alberghi e ristoranti e dunque complessivamente in larga misura della maggior parte di quei benefici che complessivamente integravano l'alto tenore di vita della coppia; d'altro canto il marito richiedeva alla moglie economie, nelle spese del quotidiano, ma non nella misura sostenuta dalla moglie, che continuava a fruire del telepass e che quanto meno fino al dicembre del 2004 (epoca assai prossima al deposito del ricorso per separazione da parte del marito nel marzo del 2005, nonché da parte della moglie) avrebbe potuto certamente continuare ad utilizzare la carta di credito. Ritiene il Tribunale che siffatte economie sebbene non fossero del tutto prive di giustificazione a fronte della contrazione dei redditi, dimostrano a ben vedere una incapacità della coppia di avere un dialogo costruttivo e condiviso circa le modalità con cui far fronte a quella che, nel loro contesto, era una difficoltà, che invero sembra trovare le proprie radici nell'insoddisfazione del marito circa l'assenza di benefici ritratti dalla coppia dall'appartenenza della moglie ad una ricca famiglia di imprenditori, problema rispetto al quale si coglie chiaramente un dissenso profondo tra i coniugi, e il radicamento progressivo di incomprensioni che hanno logorato il rapporto, in specie nel loro acuirsi nel momento della riduzione delle entrate. La sussistenza di difficoltà della coppia a confrontarsi sui problemi, appare poi collegata a incompatibilità caratteriali, ciò che induce ad escludere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di addebito a carico altresì del marito. Ritiene il Tribunale che ciò sia chiaramente ricavabile dalla affermazione di X per cui i genitori difficilmente vedono le cose nello stesso modo, situazione che alla luce dell'istruttoria, risulta averli portati nel momento dell'insorgere del problema economico ad uno scontro irrisolvibile e ad un raffreddamento reciproco, come si desume dal fatto che il marito nell'estate del 2004 raggiunse con minore frequenza la moglie al mare, senza che risultino doglianze della stessa al riguardo, né una attivazione da parte sua per stimolare la risoluzione della crisi in atto, crisi poi aggravatasi negli ultimi mesi del 2004, al punto che nel marzo del 2005 entrambi i coniugi depositarono ricorso per separazione. Accertata la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve essere pronunciata la separazione tra le parti, con rigetto tuttavia per le ragioni fin qui esposte delle domande di addebito proposte da entrambi i coniugi.

2. Il mancato riconoscimento delle ragioni sottese alle domande di addebito comporta il rigetto delle domande risarcitorie formulate dalle parti per i danni che hanno addotto di aver subito quale conseguenza delle condotte dell'altro coniuge, domande sulla cui ammissibilità non sono state sollevate eccezioni. Va peraltro rilevato che le domande erano carenti di prova in merito alla sussistenza dei danni dedotti e al nesso causale con le condotte poste in essere dai coniugi, del tutto insufficienti essendo le perizie stragiudiziali prodotte dal marito circa l'esistenza di un quadro ansioso imponente che la perizia del dott. xxxi non ricollega a condotte della moglie, ma assume essere determinato dalla polarizzazione ideativa sul problema della separazione. Va peraltro osservato che secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 10.5.2005 n. 9801) condivisa da questo Collegio, pur esistendo una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana, tuttavia rilevano a tal fine unicamente quelle violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio che siano poste in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona, caratteristiche di gravità che difettano comunque nel caso di specie nei termini sopra ricostruiti del rapporto e della crisi coniugale.
3. Con riferimento alla domanda di affidamento della figlia minore X osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 155 c.c., come novellato dalla L. 54/2006, il giudice che pronuncia la separazione, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole deve avere riguardo esclusivamente all'interesse mo-

rale e materiale di essa e deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, affinché sia garantito il diritto del figlio, anche a fronte della dissoluzione della coppia coniugale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

L'art. 155 bis c.c. stabilisce poi che «Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».

A fronte della chiara indicazione legislativa in favore dell'affidamento condiviso quale soluzione maggiormente idonea a realizzare l'interesse morale e materiale della prole e della possibilità di disporre l'affidamento esclusivo solo ove l'affidamento condiviso, e quindi a entrambi, sia contrario all'interesse del minore, ritiene il Collegio che nel caso di specie debba essere accolta la domanda di affidamento a entrambi, formulata dal marito.

Non giudica il Tribunale che la carenza di comunicazione tra i genitori riferita dalla moglie possa costituire, come sostenuto dalla resistente, motivo per escludere l'affidamento condiviso, considerato che detta carenza non risulta in realtà aver presentato inconvenienti (nulla di specifico al riguardo è stato dedotto da alcuna delle parti) per X, che ha mantenuto un buon rapporto con entrambi ai quali è ugualmente legata. In merito all'affidamento va evidenziato che X, sentita dal Giudice Istruttore, ha espressamente riferito che non ha obiezioni sul permanere della sua convivenza prevalente con la madre avendo un buon rapporto con lei («io abito con la mamma e la cosa mi sta bene»). Al contempo la figlia ha riferito che il rapporto con il padre è migliore, in quanto con lo stesso riesce a parlare più liberamente e anzi vorrebbe passare più tempo con lui, così dimostrando la presenza di un valido rapporto genitoriale con entrambi, e l'esistenza di una sincera capacità di ascolto da parte del padre, elemento che costituisce un riscontro affidabile di una piena idoneità genitoriale, in particolare in relazione alle esigenze psicologiche di X, che attualmente è adolescente, cosicché non vi è motivo per escludere l'affidamento ad entrambi.

Ritiene poi il Collegio che poiché dagli atti emerge evidente che non vi è ad oggi un clima di distesa collaborazione tra i genitori (la stessa figlia X ha riferito che per quanto la situazione nel tempo stia migliorando, quando i genitori si sentono per telefono, in relazione a questioni che riguardano la figlia, magari inerenti la scuola, spesso litigano, perchè ci sono incomprensioni, e difficilmente vedono le cose nello stesso modo) che il legislatore ha inteso richiedere agli stessi quale indispensabile presupposto per una crescita serena dei minori, e permane un clima conflittuale, sia opportuno disporre che sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà sia esercitata separatamente allorché ciascuno avrà la figlia presso di sé. Tale previsione appare necessaria al fine di evitare di esporre la figlia al conflitto genitoriale, su questioni minute di limitato rilievo per la sua crescita ed educazione, per le quali non è imprescindibile un dialogo e un confronto serrato tra i genitori, considerato che si tratta di questioni che non incidono sulle impostazioni di fondo della vita di X.

In merito ai tempi e modalità della presenza di X presso ciascun genitore, si osserva che le parti concordano sulla domiciliazione prevalente presso la madre (soluzione per la quale X, come sopra evidenziato, ha espresso il proprio gradimento) e appare opportuno mantenere la consolidata abitudine di X di trascorrere con i genitori i tempi già fissati nell'ordinanza presidenziale con alcuni aggiustamenti concordati tra le stesse parti in corso di causa, come risulta dal verbale del 1.12.2005.

Ne risulta che X, salvo diversi accordi, tenuto conto dell'affidamento condiviso, continuerà a stare con il padre ogni settimana dal mercoledì sera al giovedì mattina e a fine settimana alterni dal venerdì sera fino al martedì mattina (anziché, come previsto dal Presidente, due pomeriggi alla settimana con pernottamento e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina); tre settimane anche non continuative d'estate; una settimana durante il periodo scolastico, quattro giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendo il Natale e la Pasqua.

4. In merito alla richiesta di assegnazione della casa coniugale rileva il Collegio che tanto il testo dell'art. 155 anteriore alla modifica introdotta dalla L. 54/2006, tanto l'attuale testo dell'art. 155 quater c.c., prevedono la possibilità di un provvedimento di "assegnazione", solo in relazione all'immobile che possa essere qualificato "casa familiare", per tale intendendosi il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare. Va quindi ricordato (così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 454 del 1989) che con il provvedimento di assegnazione il giudice della separazione non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto "conserva" la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Ciò in conformità alla funzione dell'istituto, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale costituisce una misura di tutela esclusiva della prole (Cfr. Cass. sez. I, 17.1/22.3.2007 n. 6979), al fine di stabilizzare, a tutela della prole minorenni o anche di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione, escludendo uno dei coniugi da tale contesto e concentrando la detenzione in favore, oltre che della prole, dell'altro coniuge. Tenuta presente la predetta natura e funzione del provvedimento di assegnazione, è chiaro che lo stesso non possa investire un bene che non fosse adibito, prima della separazione, a centro di svolgimento della vita familiare, come per l'appunto la casa di via xxx (della quale i coniugi sono comproprietari) nella quale la coppia ha abitato solo fino al 1995 trasferendosi in seguito in via xxx (divenuto di proprietà esclusiva del marito a seguito della successione ai genitori) che è attualmente l'unico immobile qualificabile quale casa familiare avendovi la coppia vissuto dal 1995 al 2005, ed essendo ivi rimasta la figlia con la madre da allora ad oggi. Va al contempo rilevato che X beneficia della fortunata possibilità di trascorrere gli ampi spazi di tempo nei quali sta con il padre nella casa di via dello S., nella quale ha riferito di trovarsi bene, anche perché la sente come casa sua per averci passato i primi anni di vita (e dunque non come luogo a lei estraneo) e alla quale non associa i brutti ricordi dei litigi tra i genitori nel periodo antecedente la separazione.
5. Una volta stabilito l'affidamento, tempi e modalità di permanenza della minore presso i genitori, e assegnazione della casa coniugale, devono essere affrontate le due **domande di natura economica**, nelle quali non si può prescindere dalle predette decisioni circa l'assetto della famiglia separata.
- 5.1 Va quindi ricordato in punto di diritto, con riferimento alla domanda di attribuzione di assegno formulata da B.B. nei confronti del marito, che condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (si vedano, per tutte, Cass. 2005 n. 19291; Cass. un. 6712/2005, 20638/2004, 13747/2003, 4800/2002, 3291/2001, 2223/1995, 11523/1990, 6774/1990, 4955/1989, 8153/1987; 2001 n. 12136; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720). La Suprema Corte ha al riguardo precisato che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente (si veda, ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. n. 18327 del 24-12-2002), prendendo in esame il contesto economico e sociale caratterizzante la vita dei coniugi durante la convivenza (cass. sez. I. 4 aprile 2002, n. 4.800) considerato che il pregresso tenore di vita sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione della convivenza (cass. 2 maggio 2002 n. 6541). Occorre in particolare avere riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal com-

plesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. 22.10.2004, n. 20638; 16 maggio 2005 n. 10210). In particolare nella determinazione del quantum non si può prescindere dalle sostanze e dal reddito dell'obligato, come prescritto dall'art. 156 comma 2 c.c., tali essendo gli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerao, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali ad esempio le spese fisse dei coniugi conseguenti alla separazione (Cass. 30 marzo 2005, n. 6712; 18 settembre 2003 n. 13747) e devono essere considerati anche i cespiti di cui i coniugi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Cfr. Cass.n. 4543/1998, 961/1992, 170/1987), così come ora espressamente disposto dall'art. 155 quater c.c., dovendo il giudice valutare, giusto il disposto dell'art. 156 c.c., tutte le circostanze che ricorrano in concreto e che incidono anche sulla posizione economica del coniuge beneficiario (Cass. 3.10.2005 n. 19291).

5.2 Sempre in punto di diritto, con riferimento alla seconda domanda di contenuto economico, relativa alla contribuzione al mantenimento di X da parte del padre, si osserva che gli artt. 147 e 148 c.c. pongono l'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, a carico di entrambi i genitori che devono adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.

Peraltro articolandosi il dovere dei genitori verso i figli in quello di mantenere, istruire e educare la prole, ne discende un obbligo per gli stessi di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-02-2003).

L'art. 155 c.c., come novellato dalla L. 54/2006, precisa poi che "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".

Osserva il Collegio che l'art. 155 come novellato con la legge sull'affidamento condiviso ha profondamente innovato la regola di giudizio dettata per la determinazione del contributo per il mantenimento dei figli. In particolare il legislatore ha indicato dettagliatamente i criteri in base ai quali deve essere realizzato il principio di proporzionalità, che era già posto dall'art. 148 c.c. sopra riportato, rimasto invariato, che si riferisce tuttavia unicamente alla proporzione rispetto alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale dei genitori, senza che il previgente testo dell'art. 155 c.c. aggiungesse elementi ulteriori limitandosi a stabilire al riguardo che «il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione».

L'attuale specifico riferimento al principio di proporzione e la puntuale indicazione dei criteri in base ai quali la proporzione va valutata rendono ora inequivoco, ad avviso del collegio, che la proporzionalità costituisce una clausola generale come tale implicante il riferimento a parametri oggettivi, i quali nell'art. 155 c.c. sono stati dettagliatamente indicati dal legislatore. Sono, in particolare, puntualmente indicate le circostanze che devono essere oggetto di accertamento (se del caso anche attraverso l'uso dei poteri istruttori ex officio ammessi in siffatti giudizi) e, quindi, della valutazione e del bilanciamento al quale consegue il giudizio circa l'esistenza della proporzionalità.

Risulta in tal modo chiaro che non vi sono spazi per valutazioni di equità, che potrebbe porsi quale equità integrativa, alla quale il ricorso è possibile ove manchi una completa regolamentazione normativa, vuoi perché impossibile, vuoi perché inopportuna, ciò che autorizza l'equità, nelle ipotesi previste dalla legge, a concorrere con la legge nell'integrazione della fattispecie e nella determinazione degli effetti giuridici, correggendo o completando la regola di diritto come diritto del caso concreto.

Parimenti deve dirsi per la quantificazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., del diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al mantenimento del richiedente che non abbia adeguati redditi propri, anche se in tal caso la correlazione alle necessità di vita e alla adeguatezza del reddito si prestano a quella integrazione immanente dell'equità nel diritto che si verifica mediante l'interpretazione "anche" equitativa delle clausole generali che contengono giudizi di valore, in carenza di specificità dei criteri fissati dal legislatore.

Nel dettare nuovi principi in tema di condivisione della genitorialità a fronte della dissoluzione della coppia genitoriale il legislatore ha proceduto ad una specifica ricognizione e scelta delle circostanze che assumono rilevanza sotto il profilo dell'utilizzo e della ripartizione delle risorse nella famiglia divisa, anche in termini di impegno personale. La scelta di cosa sia "equo" sotto il profilo economico è stata chiaramente effettuata in modo compiuto dal legislatore che ha indicato i criteri di risoluzione del conflitto ben più ampiamente di quanto risultasse e risulti dal solo art. 148 c.c. nell'ottica di evitare nella massima misura possibile che le ragioni della decisione giudiziaria possano non essere integralmente palesi o non rivelati i conflitti tra le varie soluzioni possibili, che in una società aperta e democratica, debbono essere pienamente riconoscibili, anche negli elementi di incertezza, tra l'altro anche al fine di aprire la strada, se del caso, ad interventi riparatori del legislatore. Ciò con la consapevolezza che la possibilità per i coniugi di avere una decisione pienamente intelleggibile agevoli la possibilità (si perdoni il gioco di parole) di una condivisione della decisione, al fine di una effettiva e distesa condivisione della genitorialità.

Ciò non toglie che al giudice residuino gli spazi di discrezionalità in certa misura ineliminabili in ogni giudizio, per l'unicità e la novità presentata da ogni situazione di fatto della vita umana, che implica che il risultato finale della interpretazione giudiziaria e della decisione non sia mai inequivocabilmente e meccanicamente predeterminata, ma esclude ogni possibilità di arbitrio o di carenza motivazionale, richiedendosi una puntuale valutazione del caso concreto con riferimento ai singoli parametri normativi. La volontà del legislatore di lasciare intatto lo spazio di discrezionalità, insito nel richiamo al principio di proporzionalità quale criterio del giudizio, è peraltro ricavabile dalla scelta da parte del Parlamento di non adottare, come per contro avviene in altri paesi europei, tra cui, ad esempio, la Germania, il Belgio e la Danimarca, tabelle che riportino il costo dei figli elaborato su basi statistiche (per fasce di reddito, nonché di età e per numero di figli).

La scelta legislativa di preferenza per un giudizio che si fondi sulla concretezza di una analisi accurata della specifica situazione oggetto di esame giudiziale, rispetto all'astrattezza propria delle statistiche, non implica tuttavia che da queste non si possano ricavare utili strumenti affinché il giudizio tenga adeguatamente conto di tutti i parametri indicati dal legislatore rifuggendo da una valutazione precipuamente soggettiva, anziché oggettiva come dalla norma richiesta.

- 5.3 Nel caso di specie, che presentava indubbie peculiarità come di seguito si evidenzierà, è stata specificamente e approfonditamente effettuata una istruttoria volta ad una ricostruzione il più possibile puntuale e oggettiva di tutte le circostanze legislativamente rilevanti, indagine che è servita altresì a questo Tribunale, in fase di prime applicazioni della legge 54/2006 di recente introduzione, per cercare di pervenire ad alcuni chiarimenti metodologici ed ermeneutici. Al fine di poter statuire sulle domande di contenuto economico, il Giudice Istruttore ha disposto indagini a mezzo della Guardia di Finanza e una consulenza di stima sui beni immobili ricadenti nel patrimonio delle parti.

È stata altresì disposta una complessa consulenza tecnica di ufficio affidata ad un dottore commercialista, il dott. Giovanni Pacini, con l'ausilio di un esperto statistico, il prof. Mauro Maltagliati del Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze (si ritiene opportuno evidenziare che le articolate argomentazioni della presente sentenza sono agevolmente sintetizzabili tramite sistemi informatici – che potrebbero costituire valido ausilio per il giudicante – nei quali vanno preventivamente immessi i dati statistici ai quali i consulenti hanno fatto riferimento e che consentono una rapida elaborazione dei dati statistici e dei dati che risultano dagli atti processuali). La consulenza è stata disposta sulla base del seguente quesito che si ritiene opportuno riportare per intero, ai fini di una compiuta comprensione dell'istruttoria compiuta e dell'impostazione sulla base della quale è stata effettuata:

“Dica il C.T.U. , letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, quale sia la effettiva capacità economico patrimoniale di entrambe le parti, al di là di quanto risulta dai documenti già in atti e dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare quali ne siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza e redditività del patrimonio mobiliare (tenuto conto dell'esito delle indagini che verrà riferito dalla Guardia di Finanza) e immobiliare (a tal fine in particolare il CTU provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso delle parti (redditi figurativi), tra cui il valore locativo dell'abitazione familiare, nonché l'effettivo tenore di vita stimando altresì il tenore di vita antecedente la separazione e quello che risulterebbe, in base ai redditi attuali come accertati e ricostruiti dal CTU, ai due nuovi nuclei in assenza di trasferimenti economici dall'uno all'altro coniuge.

A tal fine autorizza il CTU ad avvalersi dell'ausilio di un tecnico statistico per la stima:

- *Del presumibile livello di spesa della famiglia antecedente alla separazione, sulla base del reddito complessivamente disponibile, come dal CTU ricostruito, e di opportune ipotesi, formulabili a livello statistico ed aventi un'attendibilità elevata nella rappresentazione dei comportamenti, mediamente verificabili, riguardanti le relazioni tra reddito, spesa per consumi e risparmio.*
- *Il conseguente tenore di vita del nucleo familiare in costanza di convivenza dei coniugi.*
- *Il tenore di vita che risulterebbe ai due nuclei familiari originati dalla separazione qualora ciascun componente mantenesse la totale disponibilità dei propri redditi, come dal CTU accertato.*

Stimi il CTU con l'ausilio di un tecnico statistico, al fine della individuazione da parte del Tribunale della spettanza e quantificazione delle somme richieste dalla resistente:

- *Un intervallo (o ambito) entro il quale possa essere stabilita la misura di un assegno di mantenimento (distinguendo tra coniuge e prole) da porsi a favore del coniuge debole e a carico del coniuge economicamente forte, in modo da consentire ai due nuclei familiari conseguenti la separazione, e specificatamente alla figlia, il mantenimento di un tenore di vita equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, se compatibile con il reddito attuale complessivamente disponibile, oppure il più vicino possibile a questo, ma tale da garantire all'attualità ai due nuovi nuclei un tenore di vita analogo tra loro.*
- *La ripartizione dell'assegno per categorie di spesa, individuando sulla base di opportune indagini statistiche, la ripartizioni dell'assegno fra voci di spesa”.*

Preliminarmente va evidenziato che il consulente ha tenuto conto dei provvedimenti presi per la famiglia divisa, ossia l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in conformità al quesito così posto tenuto conto dell'art. 155 quater c.c. in base al quale il giudice tiene conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà, e la determinazione dei tempi di permanenza della figlia con entrambi i genitori. Al riguardo il consulente ha verificato che il tempo che la figlia trascorre con il padre sulla base dell'ordinanza presidenziale (e lo schema prescelto dalle parti prevede, con diversa collocazione, tempi di permanenza complessivi equivalenti) rappresenta circa il 47% circa del tempo annuo, mentre la madre trascorre con la figlia il 53 %, e di questo elemento ha tenuto

conto anche per il parametro della valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, per quanto ricavabile dal parametro oggettivo del tempo nel quale è previsto che la cura venga prestata. Al riguardo, come di seguito si dirà, non può tuttavia sottacersi che se da un punto di vista statistico il tempo è un parametro oggettivo, tuttavia l'attribuzione di valore ai compiti domestici e di cura non può avere riguardo unicamente al parametro "lasso temporale", richiedendo necessariamente una valutazione qualitativa.

Il consulente ha quindi ricostruito con ampia e dettagliata analisi della quale ha dato puntualmente conto con motivazione immune da vizi logici, cosicché il collegio può attenersi ai risultati della CTU, il quadro della situazione economico-patrimoniale delle parti rilevante ai fini della decisione.

5.4 La capacità economica di A.A.: il patrimonio

In primo luogo il CTU ha proceduto alla **ricostruzione della consistenza del patrimonio di A.A.**, riferendo che egli è stato socio accomandante della società xx s.a.s., con una quota di € 2.478,99 su un capitale sociale nominale di € 15.493,71 (e quindi pari al 16%) fino al 16 novembre 2004, quando, con atto ai rogiti dott. xxx, ha ceduto una quota di € 929,62 pari al 6%, residuandogli una quota del 10%, attualmente stimata, con analitica esposizione dei criteri di stima adottati, avere un valore pari ad € 20.000, mentre la percentuale posseduta fino al 16 novembre 2004, prima della cessione della quota del 6%, ammontava al 16% perciò, fino a tale data, il valore posseduto corrispondeva ad € 32.000.

Quanto alle proprietà immobiliari si osserva che dalla successione al padre xx., deceduto il xxx 1995, e dalla divisione della comunione ereditaria successivamente intervenuta con la sorella, è pervenuto, in proprietà esclusiva, al xx nel 1996 l'appartamento di Via xxx, e nel 2001 lo studio di Via xxx, il cui valore è stato stimato dal CTU essere pari per il primo immobile ad € 950.000,00, con un valore locativo annuo pari ad € 51.240,00 e per il secondo a € 465.000, con un valore locativo pari ad € 29.280. A. A. è, inoltre, comproprietario per il 50% dell'appartamento di Via xxx Firenze, acquistato dal A. e dalla B. con atto ai rogiti del notaio dott. xxx, in data xxx 1989, del valore, per l'intero, di € 520.000, e dunque per la metà ad € 260.000, con un valore locativo per l'intero immobile di € 30.000, e per la metà del A. pari ad € 15.000. Sempre in via S. A. possiede 1/3 di un locale ad uso cantina a servizio dell'appartamento di cui sopra. Il CTU ha poi proceduto alla ricognizione del patrimonio mobiliare del A. che è risultato costituito, oltre che dalla partecipazione sociale già sopra descritta, dal possesso di titoli e rapporti di conto corrente bancario rilevando, sulla base della documentazione disponibile e di quella prodotta dalla Guardia di Finanza, un saldo attivo, al 30.6.2002, pari a € 112.247,23; al 31.12.2002 a € 87.947,23; al 30.6.2003 a € 149.642,22; al 31.12.2003 a € 44.531,49; al 30.6.2004 a € 60.538,79; al 31.12.2004 a € 22.199,57; al 30.6.2005 a € 55.482,09 e al 30.6.2006 a € 60.748,92, importi ai quali fa riscontro un mutuo passivo per capitale pari rispettivamente ad € 116.135,40; € 112.720,65; € 109.235,04; € 105.677,11; € 102.045,35; € 98.338,23 mentre al 31 dicembre 2006 residuava per quota capitale la somma di € 82.724,40 che, confrontata ai valori mobiliari per depositi in conto corrente e conto titoli nella misura riportata, secondo il condivisibile parere del CTU, consente di valutare nullo l'apporto dei valori mobiliari al patrimonio del A. che sinteticamente va ricostruito come segue:

Patrimonio di A. A.	prima separazione 1999-2004	dopo separazione 2005-2006
Immobili	1.675.000,00	1.675.000,00
Partecipazioni	32.000,00	20.000,00
Valori mobiliari		
Totali	1.707.000,00	1.695.000,00

5.5 I redditi del ricorrente e le variazioni intervenute

Al consulente era stato chiesto in secondo luogo di accertare la consistenza e le variazioni dei redditi di A. A. prima e dopo la separazione.

Il ricorrente esercita l'attività professionale di ragioniere, in una porzione di immobile di sua proprietà. Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche disponibili, dall'anno d'imposta 1999 fino all'anno d'imposta 2005, ultima predisposta al momento della stesura della relazione del CTU, sono stati desunti i redditi dichiarati dal Rag. A. A., comprensivi anche dei redditi da partecipazione alla società sopra stimata, riassunti nella tabella di riepilogo riportata di seguito.

anno	lire italiane	var. %	redditi complessivi €	redditi imponibili €	imposta netta €	reddito disponibile €
2005	141.566.509	12,43	73.113,00	51.792	15.475	36.317
2004	125.909.829	-30,56	65.027,00	55.929	16.610	39.319
2003	181.322.004	-2,69	93.645,00	87.348	29.350	57.998
2002	186.336.943	-10,03	96.235,00	90.666	30.624	60.042
2001	207.103.000	-0,01	106.959,77	101.519	36.141	65.378
2000	207.117.000	10,05	106.967,00	95.218	33.382	61.836
1999	188.209.000		97.201,84	87.156	30.386	56.770
	totale					377.661
	reddito medio disponibile 1999-2005					53.952
	reddito medio disponibile 1999-2004					56.891

Il CTU ha precisato che il reddito imponibile e, conseguentemente il disponibile, del 2005 è al netto di € 14.000 pagate al coniuge sulla base dell'ordinanza presidenziale.

Il CTU ha proceduto ad accertare la corrispondenza delle dichiarazioni alle scritture contabili tenute nella forma "ordinaria" prevista dalla legislazione tributaria per i professionisti e ha determinato inizialmente un campione di clienti e una serie di periodi appartenenti ad annualità diverse. Con riferimento a tale campione sono state esaminate le fatture emesse a fronte di prestazioni professionali, la cui misura è stata ritenuta congrua con quanto stabilito dalla tariffa professionale dei ragionieri e che corrispondono ai ricavi contabilizzati, verificati nelle scritture contabili.

L'analisi della documentazione contabile ha consentito anche di rilevare che l'attività professionale di A. A. è rappresentata, in rilevante misura, dalla gestione per la clientela della contabilità, semplificata o ordinaria, e dalla gestione delle paghe e contributi nonché degli adempimenti dichiarativi.

Tale attività, che si qualifica per la sua prevalente connotazione di servizio piuttosto che di consulenza, comporta che il Rag. A. si avvalga di personale dipendente in numero di 9-10 persone, come si rileva dalla dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno 2003 e 2004, e dal libro matricola del personale, talché il costo del personale rappresenta la principale e fondamentale voce di costo.

Per quanto attiene ai costi contabilizzati, l'esame delle situazioni contabili dal 2002 al 2005 non ha evidenziato annotazioni di costi rilevanti riferibili potenzialmente a benefici personali addebitati all'attività, ovvero tali da alterare in misura molto significativa il reddito reale. A titolo esemplificativo si veda la tabella riportata di seguito.

	ristoranti alberghi	posteggio	carburanti	leasing auto	totali
anno 2005	769	1.115	2.382,00	3.013	7.279,00
anno 2004	2.666	1.985	2.420,00	3.013	10.084,00
anno 2003	1.113	1.101	1.459,00	1.506	5.179,00
anno 2002	604	1.475	1.516,00		3.595,00
totale					26.137,00
valore medio					6.534,25

Il CTU ha riferito che la congruità con i dati stimati dagli studi di settore, previsti in ambito fiscale per gli anni esaminati, può costituire un'ulteriore conferma della sostanziale correttezza dei dati contabili e della loro idoneità a costituire la base per la stima della situazione reddituale dell'A. per quanto attiene allo svolgimento dell'attività professionale.

La posizione del A. nell'ambito professionale, come ricostruita dal CTU, mostra indubbiamente una certa contrazione di ricavi, attribuibile a una asserita riduzione della clientela, riscontrabile comunque con i dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, con una incidenza del costo del lavoro sui ricavi variabile da un minimo del 45,88% nel 2000 ad un massimo di € 58,26 nel 2005. Il consulente ha riferito che le difficoltà denunciate potrebbero anche essere interpretate con la maggior concorrenzialità determinata dall'aumento del numero dei professionisti contabili, triplicati nell'arco di circa venti anni, e dall'erosione dei margini di remunerazione in costanza, se non in presenza di aumenti, dei costi del personale, anche se la visibilità dello studio è stata garantita a lungo anche dalla successione al padre nell'attività professionale.

Il CTU ha altresì considerato l'ipotesi, sulla quale la difesa B. chiede approfondimenti e chiarimenti, che la maggiore incidenza dei costi del lavoro possa essere interpretata come indizio dell'occultamento di ricavi in modo da potersene dedurre maggiori redditi. Il consulente ha riferito che nel caso di allineamento della stima dei ricavi del periodo successivo al 2002, in costanza di produttività del lavoro, così come è misurabile mediamente nel periodo 1999-2005 ovvero pari al 52%, potrebbero ipotizzarsi effettivamente maggiori ricavi e conseguenti maggiori redditi, con riferimento all'anno 2005, unico esaminato post separazione, per circa 36.000 euro, e secondo lo stesso criterio, per il periodo 2002-2004, i maggiori ricavi potrebbero essere individuati nella media di circa 14.000 euro annui. Tuttavia il consulente ha avvertito che se da un lato tali considerazioni consentono una più meditata stima del reddito percepibile dall'attività professionale del A., tuttavia devono essere temperate dalla considerazione che il fattore lavoro presenta una sua "vischiosità" che fa sì che il suo adeguamento alle mutate condizioni economiche avvenga con possibile ritardo e che il suo costo relativo possa essere influenzato anche da incrementi generali degli oneri relativi. Ha inoltre aggiunto che se è vero che nel brevissimo periodo il costo del lavoro può rappresentare un dato fisso, con il verificarsi della riduzione dei ricavi, determinata dalla dedotta riduzione della clientela per contabilità o paghe, in un periodo più ampio il lavoro dipendente potrebbe essere ridotto in modo da ricostruire i margini di guadagno. Con ciò ritiene il Tribunale che il consulente abbia fornito adeguata risposta alle perplessità delle difese delle parti e risulta, per l'effetto, ultronea la richiesta di chiarimenti.

Il CTU ha inoltre evidenziato che un ulteriore elemento di incremento del reddito, non tanto in termini monetari quanto a fini di determinazione del tenore di vita, può essere individuato nelle utilità fruite tramite i mezzi posti a carico della attività professionale ma aventi una potenziale limitata inerenza ad essa, che nel caso di specie comprendono costi relativi all'uso di automezzi, alle spese alberghiere e di ristorazione, per una media di € 6.500 annui circa, di cui si può stimare empiricamente che € 3.500-4.000 contribuiscano all'aumento delle utilità fruibili.

Al fine di ricostruire il tenore di vita il CTU ha annotato che, anche dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che il A. sia intestatario di una autovettura Porsche Cayen-

ne 4.5 turbo immatricolata il 28.01.2004, del costo di listino, al novembre 2006, dell'autovettura nuova pari a € 107.819, acquistata con la stipula di un contratto di leasing.

Sulla base dell'accertamento effettuato, il CTU ha stimato che il reddito medio disponibile nel periodo 1999-2004 precedente la separazione, come misurato dalla tabella esposta in precedenza, ammontava a circa Euro 57.000. Se poi si tiene conto delle utilità non monetarie, ottenibili da beni e consumi ad uso promiscuo tra l'attività professionale e l'uso privato, può essere stimato un valore medio di € 60.500.

Se al valore di cui sopra si ritiene di sommare, come previsto dal quesito sottoposto al CTU, la misura figurativa delle utilità generate dai fabbricati posseduti, occorre anche dedurre da esso la misura delle rendite catastali già incluse nel reddito complessivo dichiarato, variabili nel periodo ante separazione a causa delle intervenute sistemazioni patrimoniali familiari, ma nella media pari a € 3.300 circa lorde, pari a circa € 2.200 nette.

Per le considerazioni esposte, a parere del CTU, il reddito disponibile per il periodo che precede la separazione, al netto delle rendite catastali, è stimabile in circa € 58.000.

Tale valutazione si riferisce ad un valore che comprende i redditi monetari mediamente stimati, le utilità attese e le utilità generate dall'uso di beni e servizi ad esclusione dei beni immobili i cui valori locativi devono essere aggiunti al dato, tenendo presente che nel tempo l'uso di tali beni è sempre stato riservato all'intero nucleo familiare.

Il CTU ha quindi accertato che il reddito disponibile successivo alla separazione, come da tabella, mostra una diminuzione a circa 50.000 euro dichiarati (€ 36.000 ove si detragga l'assegno di € 14.000 in favore della moglie), incrementabili delle utilità fruite, con l'uso di beni e servizi ad uso promiscuo, e delle minori imposte dovute alla deducibilità dell'assegno alimentare, fino a € 54.000 ed inferiore, rispetto al reddito medio anteriore, del 7% circa.

Occorre rilevare che il calcolo del reddito post separazione, misurato su un unico anno, riveste minore attendibilità rispetto al valore medio del periodo precedente che è in grado di assorbire variazioni casuali.

Se dal valore sopra individuato, ipotizzato come indicativo del reddito post separazione, si deduce l'entità dell'assegno alimentare corrisposto al coniuge nell'arco di un intero anno, si considerano le minori imposte connesse alla deducibilità dell'assegno stesso, e le rendite catastali, si può stimare la disponibilità reddituale in circa € 33.000.

Se si aggiunge il valore locativo del fabbricato di Via xx pari a € 30.000 annui, il reddito dopo la separazione, comprensivo delle utilità mediate anche immobiliari, si può indicare complessivamente in circa € 63.000 annui.

5.6 La capacità economica della resistente

Con riferimento alla capacità economica della moglie si osserva che è incontestato in causa che l'unica componente del patrimonio di B. B. è la metà dell'appartamento situato in Firenze in Via xxx n.1, attualmente utilizzato dal marito, al quale è stata attribuita una valutazione di Euro 520.000 per l'intero, cosicché la metà dello stesso corrisponde ad Euro 260.000, mentre il valore locativo pari ad euro 30.000 per la metà della B. corrisponde ad Euro 15.000, importo che costituisce l'entità complessiva del patrimonio della moglie, che non ha subito variazioni dopo la separazione.

Dopo la separazione, la B. percepisce l'assegno corrispostole dal coniuge, come da ordinanza, per euro 2.000 mensili lordi, pari circa ad € 19.000 nette annue, e inoltre fa uso dell'appartamento di Via P., il cui valore locativo corrisponde ad Euro 51.240.

5.7 Il tenore di vita precedente e successivo alla separazione

5.7.1. Dopo aver proceduto ad accertare la capacità economico-patrimoniale delle parti, il CTU ha proceduto ad accertare quale fosse il tenore di vita della famiglia prima della separazione, in relazione al quale dall'istruttoria esperita già era emerso, come si è osservato sopra, trattarsi di un tenore di vita certamente agiato.

Sulla base dei documenti in atti e della ricostruzione effettuata dal CTU, emerge che il nucleo familiare anteriormente alla separazione poteva contare su un reddito medio, monetario e com-

prensivo in misura limitata di utilità mediate, stimabile in circa € 58.000 e su utilità misurabili dai redditi figurativi connessi all'uso di fabbricati abitativi per € 81.240, per un totale di € 139.240 (senza che si tenga conto del valore locativo dello studio ai fini della stima della capacità reddituale, diretta o mediata, in quanto la sua utilità era ed è destinata alla produzione del relativo reddito professionale in capo a A. A.).

La situazione del nucleo familiare, anteriormente e successivamente alla separazione, è stata oggetto di specifica analisi effettuata dal prof. Mauro Maltagliati, docente del Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, all'uopo incaricato, fondata sull'accertamento del CTU per cui la famiglia, prima della separazione, aveva un reddito complessivo valutabile in € 139.240 mentre nel 2007 avrebbe a disposizione un reddito complessivo di € 135.240 annui (di cui € 54.000 monetario e € 81.240 figurativo).

Il consulente statistico ha spiegato che “per valutare l'effetto di una qualsiasi ripartizione delle risorse tra i due coniugi occorre valutare il tenore di vita della famiglia originaria e confrontarlo con quello che avrebbero le due famiglie risultanti dalla separazione in relazione alla ripartizione di risorse di volta in volta considerata. La questione delicata è che il tenore di vita delle famiglie che si vogliono confrontare non dipende solo dalle risorse a disposizione ma anche dai bisogni differenti, che si determinano in relazione alla diversa composizione familiare”. Dette scale presentano il problema per cui mentre le risorse sono osservabili e misurabili, lo stesso non avviene per i bisogni: tuttavia è possibile osservare il comportamento di spesa, ossia l'allocazione tra diverse categorie di beni, che certamente, dato il reddito, è in funzione dei bisogni. Il consulente ha riferito che un siffatto confronto può essere effettuato attraverso lo strumento noto con il termine di “scala di equivalenza”, che costituisce “un indicatore che esprime in senso relativo i bisogni di famiglie con caratteristiche diverse rispetto ad una famiglia di riferimento i cui bisogni sono posti convenzionalmente pari ad 1”. Ovviamente le scale di equivalenza possono variare a seconda degli aspetti sui quali si incentra maggiormente l'attenzione del valutatore in relazione allo scopo della valutazione di equivalenza. Le scale di equivalenza in particolare sono costruite tenendo conto sia di criteri soggettivi (accordi, scelte politiche, etc) sia di criteri oggettivi, basati sull'osservazione empirica di risorse e bisogni di un campione di famiglie rappresentativo.

Il prof. Maltagliati ha fatto presente che una delle scale più utilizzate è quella nota con l'acronimo “ISEE” (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), introdotta dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e relativi provvedimenti attuativi per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, scala che fa riferimento principalmente alla quota di spesa per alimenti, introducendo modifiche in qualche modo giustificate da scelte in estrema sintesi definibili “politiche”. Ritiene il Collegio che appare corretto, ai fini del giudizio, fare uso di tale scala di equivalenza, in quanto dotata di uno specifico riconoscimento legislativo, ed essendo condivisibile considerare che, all'interno di una stessa famiglia, il tenore di vita sia identico per tutti i componenti, non essendo in generale possibile innalzare il tenore di vita di un solo componente senza innalzare contemporaneamente anche quello degli altri.

In relazione alla tipologia familiare di interesse nel caso in esame la scala ISEE è la seguente:

Tipologia familiare	ISEE
Single	1,000
Coppia	1,570
Monogenitore con un figlio minore	1,770
Coppia con un figlio minore	2,040
Monogenitore con figlio minore al 47% del tempo	1,362
Monogenitore con figlio minore al 53% del tempo	1,408

Mentre le prime quattro righe sono desunte dalla tabella allegata alla legge, le ultime due righe sono calcolate, per adattarle al caso in esame, tenendo conto del fatto che ciascun genitore è single per una quota di tempo e monogenitore con figlio minorenni per la restante quota: come si vede, se si pone convenzionalmente che i bisogni di un single siano pari ad uno, si può affermare che i bisogni di una coppia sono poco più di una volta e mezzo (1,57) e quelli di una coppia con il figlio minorenni sono circa il doppio (2,04). Dalla scala di equivalenza risulta evidente che i suoi valori non crescono proporzionalmente al numero dei componenti della famiglia, essendo implicita nella scala l'idea che vivere insieme consente di realizzare delle economie di scala, ovvero risparmi, che sono maggiori quanto più grande è la famiglia. Si osserva, per completezza espositiva, che la scala ISEE nella versione completa è la seguente:

1 componente	1
2 componenti	1,57
3 componenti	2,04
4 componenti	2,46
5 componenti	2,85

Vi è poi una maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; una maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente (nei termini specificati in tabella); una maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il consulente ha poi messo in evidenza il dato intuitivo per cui l'intensità delle economie di scala varia da bene a bene e così, mentre per i beni e servizi che vengono consumati collettivamente le economie di scala sono molto forti (ad esempio per il canone televisivo, l'assicurazione sulla casa), per altri beni (ad esempio uova, visite specialistiche, biglietto del cinema) le economie sono molto più ridotte, in quanto la spesa complessiva risulta proporzionale, o quasi, al numero dei componenti. Orbene, la scala di equivalenza riassume in termini "medi" le due diverse situazioni. Va aggiunto, come segnalato dal consulente, che se il costo non cresce proporzionalmente al numero dei componenti, sciogliere una famiglia per formarne due come avviene in caso di separazione, equivale a patire un danno economico, che deve essere quantificato al fine, indicato dal legislatore e ripreso dal Giudice istruttore nel quesito, di realizzare il principio di proporzionalità, ciò che implica necessariamente (tranne che per redditi particolarmente elevati) una ripartizione del danno tra le parti in causa. Si osservi che, nel caso di specie, i due nuclei che si formano dopo la separazione hanno complessivamente un ammontare di bisogni pari a 2,770 volte quello di un single (1,362+1,408) mentre, quando la famiglia era unita, i bisogni valevano 2,040 volte rispetto a quelli del single.

Va quindi osservato che la scala di equivalenza consente di confrontare i bisogni di famiglie differenti, ma non definisce quali siano le risorse da prendere in considerazione per valutare la capacità di soddisfare i bisogni e quindi il tenore di vita. L'esperto statistico ha riferito che vi sono al riguardo due possibilità:

- 1) si può in primo luogo considerare che le risorse impiegate per il soddisfacimento dei bisogni siano date dal reddito complessivo (monetario e figurativo) e quindi comprendano sia la spesa per consumi che il risparmio. In questo caso i confronti tra famiglie differenti vengono fatti utilizzando il concetto di reddito equivalente. Così, ad esempio, assumendo la scala di equivalenza ISEE e considerando solo i nuclei familiari di interesse, si può affermare che le tre famiglie formate dalla coppia con figlio minorenni, dal padre con il 47% della figlia e dalla madre con il 53% della figlia hanno lo stesso tenore di vita di un single che ha un reddito di € 1000 se hanno a disposizione rispettivamente un reddito di € 2.040, € 1.362 e € 1.408, importi che esprimono dunque redditi equivalenti.

2) Ci si può limitare a considerare la sola spesa in consumi (compreso il fitto figurativo) derivante dall'uso del patrimonio abitativo). In questo caso i confronti tra famiglie differenti vengono fatti utilizzando il concetto di spesa equivalente, cosicché nel medesimo esempio, rispetto ad un single che spende € 1.000, € 2.040, € 1.362 e € 1.408 sono livelli di spesa equivalenti.

Il consulente ha evidenziato che ovviamente i due concetti coincidono se si assume che il reddito sia totalmente speso per acquistare beni di consumo, mentre altrimenti le differenze possono essere consistenti, specie per le famiglie di condizione più agiata.

Nel caso di specie il consulente ha cercato di valutare il tenore di vita della famiglia A.-B. che possiede un reddito complessivo di € 139.240 e, dividendo il valore del reddito complessivo familiare per la scala di equivalenza della famiglia (pari, come si è visto, ad € 2.040), si ottiene € 68.255, ossia l'equivalenza al reddito di un single di tale importo.

Facendo ricorso ai dati della Banca d'Italia (reperibili sul sito <http://www.bancaditalia.it/statistiche>) – che effettua ogni due anni una indagine sui bilanci delle famiglie italiane con un campione composto di circa 8.000 famiglie –, previa attualizzazione delle cifre sulla base degli indici ISTAT al 2007, e dividendo il reddito di ogni famiglia per la rispettiva scala di equivalenza, il consulente ha quindi stimato che la famiglia A., prima della separazione, aveva un reddito che la collocava al “quantile 0,0051” ovvero avrebbe ottenuto la 51esima posizione su un campione di 10.000 famiglie.

Sulla base dei dati della Banca d'Italia sulla propensione al risparmio e al consumo delle famiglie, è stato poi possibile individuare la “capacità di spesa” del nucleo ante separazione, applicando un modello econometrico (del quale il consulente ha dato specificamente conto) che stima quanto spende una famiglia in base al suo reddito, alla sua composizione e alla zona geografica di residenza.

Il tenore di vita della famiglia in esame, espresso in termini di capacità di spesa dedotta statisticamente dal reddito posseduto, ipotizzando una propensione al consumo pari alla media delle famiglie del Centro Italia (calcolato essere pari a 0,795, ossia con una destinazione al consumo del 79,5% del reddito pari a Euro 110.727, con risparmio del reddito residuo), è valutabile, prima della separazione, pari ad € 110.727 che corrispondono alla capacità di spesa di un singolo che spende Euro 54.278 e la collocano nel “quantile 0,0014” ovvero in 14esima posizione su un campione di 10.000. È così ricostruita puntualmente la dimensione del grado di agiatezza del tenore di vita consentito alla famiglia dal reddito disponibile, tenore che risulta effettivamente goduto, tenuto conto di quanto riferito dai testi.

5.7.2. Tanto premesso deve osservarsi che attualmente, per effetto dell'ordinanza presidenziale che ha stabilito la misura dell'assegno alimentare e l'attribuzione delle abitazioni il reddito dei due nuclei è il seguente:

	A. + figlia	B. + figlia
Redditi disponibili netto assegno coniuge	33.000,00	
Abitazione	30.000,00	51.240,00
Assegno mantenimento figlia	12.000,00	12.000,00
Assegno mantenimento moglie		19.000,00
Totale	51.000,00	82.240,00

È ovvio che, in assenza di trasferimenti, il reddito del nucleo madre+figlia sarebbe costituito unicamente dal reddito figurativo dell'abitazione, mentre quello del nucleo padre+figlia sarebbe costituito dal valore locativo dell'abitazione oltre ad un reddito di circa € 54.000, come già sopra stimato, per il periodo successivo alla separazione, tenuto conto dell'influenza delle imposte e delle utilità mediate già descritte.

Il Prof. Maltagliati ha stimato il tenore di vita dei due nuclei evidenziando come, in assenza di trasferimenti, il nucleo padre+figlia occuperebbe il 16esimo quantile mentre il nucleo madre+fi-

glia il 7156esimo, contro la 51esima posizione occupata dalla famiglia unita: sarebbe di conseguenza assolutamente carente qualsivoglia rispetto del principio di proporzionalità (a tacer del fatto che il nucleo madre-figlia non disporrebbe, a parte la casa, di alcuna risorsa per far fronte ad ogni esigenza di vita primaria diversa dalla soddisfazione di quella abitativa).

Per approfondire l'analisi del tenore di vita della famiglia in questione e l'impatto della separazione, è stata effettuata una ricerca sulla ripartizione della spesa ipotizzabile successivamente ad essa, utilizzando il dato di € 54.000 annui quale reddito del A. del periodo 2005 e post separazione.

L'indagine del prof. Maltagliati consente di calcolare, in base a un sistema di equazioni applicate ai dati della Indagine sui Consumi delle famiglie italiane dell'ISTAT, la ripartizione media per dodici categorie di spesa (generi alimentari, bevande, vestiario, spese per l'abitazione – ossia affitti e affitti figurativi –, combustibile per riscaldamento ed energia elettrica; mobili e beni durevoli; servizi sanitari; trasporti – inclusi i combustibili per veicoli – comunicazioni, istruzione, ricreazione, altri beni), della capacità economica come sopra calcolata. A tal fine viene utilizzato un modello matematico noto in econometria come “sistema completo di domanda”, utilizzando i dati della predetta indagine che viene condotta su un campione di oltre 20.000 famiglie, presso cui vengono rilevate, tra le altre informazioni, anche le spese distinte per quasi 300 diversi beni e servizi.

Pur essendo ultroneo in relazione al caso di specie riportare i risultati dell'indagine, tuttavia è opportuno evidenziare che l'applicazione di tale modello consente di verificare, anche attraverso una chiarissima riproduzione grafica, che esistono dei “pattern” di spesa, ossia delle strutture in percentuale della spesa stessa, tipici di famiglie indigenti e pattern di spesa caratteristici di famiglie benestanti: mentre la spesa tipica di una famiglia con un basso livello di benessere economico risulta sbilanciata verso beni di prima necessità (tipicamente beni alimentari), una famiglia “agiata” devolgerà una quota importante delle proprie risorse economiche a beni di lusso o voluttuari (svaghi, gioielli etc.): ossia all'aumentare del reddito diminuisce l'importanza relativa della spesa per generi alimentari e per bisogni primari, mentre cresce per altre categorie di beni. Così ad esempio, può osservarsi che un single con una spesa di € 20.000 annui spende circa il 15% in generi alimentari (ossia circa € 3.000) contro quasi il 25% (€ 5.000) di una coppia con un figlio (sempre a fronte di € 20.000 annui di spesa complessiva). Nel nostro caso in corrispondenza di una spesa annua complessiva di € 108.975 una coppia con figlio spende in generi alimentari meno del 10% (€ 9.819 annui). Nel caso di specie si deve osservare che vi è l'assoluta particolarità per cui i due nuclei, per redditi figurativi relativi agli affitti spendono per l'abitazione complessivamente più del 70% sul totale della spesa, mentre la media italiana per livelli alti di reddito non supera per tale voce di spesa il 20%. Ciò consegue alla circostanza per cui la famiglia A. si caratterizza, nella composizione delle risorse disponibili, per una rilevante preponderanza dei redditi figurativi consistenti nei valori locativi dei fabbricati posseduti, i quali determinano, allo stesso tempo, un incremento del reddito disponibile e dei consumi. Infatti, in assenza di una locazione a terzi, e in presenza di un uso diretto, l'intero valore locativo viene considerato come un consumo della famiglia e, dopo la separazione, del nucleo assegnatario, così alterando la ripartizione delle varie categorie di consumi.

La stima statistica delle spese della famiglia A. in relazione alle varie categorie di spesa è esposta nella tabella in alto alla pagina accanto.

Il consulente ha avvertito che sebbene tutti i beni ad esclusione di quelli di investimento e delle spese di manutenzione straordinaria vengono considerati all'interno della spesa totale per beni di consumo, ivi incluse le spese periodiche (libri, vestiti, vacanze) tuttavia deve essere sottolineato che per alcune di queste spese (ad esempio per le spese mediche, per l'acquisto di un'auto che subisca un incidente) l'estrema aleatorietà (e dunque variabilità) intrinseca viene solitamente fronteggiata con l'accantonamento di risparmi.

Tanto premesso è innanzitutto chiaro che il complessivo tenore di vita dei due nuclei non potrà essere di livello equivalente a quello goduto in precedenza, ovvero non sarebbe possibile consen-

tire ad entrambi i due nuclei mantenerlo, e ciò per i maggiori costi che dipendono in buona misura dal venir meno di quelle che potrebbero essere definite “economie di scala”.

	famiglia originaria	nucleo padre+figlia	nucleo madre+figlia
1. generi alimentari	5.036	4.234	2.179
2. bevande	834	787	268
3. vestiario	3.753	3.594	452
4. spese abitazione	81.240	30.000	51.240
5. combustibili ed energia	1.565	1.449	866
6. mobili e beni durevoli	1.605	1.677	264
7. servizi sanitari	1.387	1.352	220
8. trasporti	5.092	4.682	1.139
9. comunicazioni	698	625	287
10. istruzione	266	135	4
11. ricreazione	2.678	2.609	357
12. altri beni	4.821	5.078	853
TOTALE	108.975	56.222	58.130

Ai consulenti era stato richiesto di valutare in quale modo consentire ai componenti del nucleo familiare un tenore di vita analogo tra loro - tenuto conto delle risorse della famiglia, ivi inclusi gli immobili, e considerato da un lato l'affidamento condiviso e gli ampi tempi di permanenza della figlia presso entrambi i genitori, e dall'altro la richiesta di assegno che garantisca alla moglie di godere di redditi analoghi a quelli goduti in costanza di matrimonio, in quanto compatibili con il reddito esistente dopo la separazione.

Il consulente statistico ha predisposto i tre schemi, di seguito riportati, in relazione a tre distinte ipotesi in cui è comunque presente il concetto di equivalenza, nei quali il consulente ha ipotizzato che il trasferimento dal padre alla madre sia per metà destinato ai bisogni della madre e per metà della figlia:

- 1) parità di reddito equivalente tra i due nuclei
- 2) parità di spesa equivalente con risparmio per madre e figlia
- 3) parità di spesa equivalente senza risparmio per madre e figlia

ipotesi	il padre trasferisce alla madre	reddito disponibile per padre & figlia dopo il trasferimento			reddito disponibile per madre & figlia dopo il trasferimento		
		monetario	figurativo	totale	monetario	figurativo	totale
1	19.921	38.279	30.000	68.279	19.355	51.240	70.595
2	9.424	46.602	30.000	76.602	9.424	51.240	60.664
3	7.577	48.052	30.000	78.052	7.577	51.240	58.817

Il consulente ha concluso evidenziando che le stime fornite possono delimitare un ambito in cui l'assegno alimentare è connotato da una significatività statistica, ovvero corrisponde ad una media di comportamenti rilevati ma che, di fatto, le peculiarità del caso in esame, tra cui non ultima il rilievo dei redditi figurativi delle abitazioni disponibili, potrebbero attenuare la congruità dell'ambito delineato.

5.8 Può ora procedersi alla quantificazione del contributo a carico del padre in favore della moglie e della figlia.

È opportuno in primo luogo osservare che la peculiarità del caso di specie, che induce lo stesso CTU ad avvertire che da essa potrebbe essere attenuata la congruità dell'ambito delineato, consiste nella circostanza che la proprietà di abitazioni di alto valore di mercato e di canone locativo non risulta coerente con i redditi percepiti dal ricorrente, almeno avuto riguardo al comportamento medio delle famiglie italiane, e discende dalla presenza di un patrimonio ereditato da A. e mantenuto a disposizione della sua famiglia nell'ottica di preservarne una elevata condizione di vita anche al di là dei guadagni correnti. Le perplessità che indubbiamente possono insorgere a prima vista in relazione al risultato statistico non discendono tuttavia da errori metodologici del procedimento, ma dalla decisione di partenza della famiglia di utilizzare direttamente il patrimonio immobiliare e da quella giudiziale (che discende dall'applicazione di norma di legge) di assegnare la casa di via P. al nucleo madre+figlia. Si osservi che il dato statistico ha l'indubbio merito di permettere una valutazione ponderata e oggettiva della circostanza che, ove si ritenesse di ripartire parimenti tra i due nuclei il reddito monetario - che certamente ha un peso determinante per garantire la capacità di affrontare tutte le spese diverse dall'abitazione, contribuendo al mantenimento di un tenore di vita maggiormente prossimo a quello goduto in costanza di convivenza, e che il permanere della convivenza avrebbe consentito - si realizzerebbe in realtà una forte penalizzazione della posizione del ricorrente, il quale privato, pur legittimamente nell'interesse precipuo della figlia, del bene immobile di sua esclusiva proprietà già destinato ad abitazione familiare, vedrebbe fortemente contratto il proprio complessivo tenore di vita venendo a godere di un bene, del quale è peraltro comproprietario, di valore grandemente inferiore a quello fruito da moglie e figlia, che verrebbero così a godere complessivamente di un tenore di vita palesemente non proporzionato a quello fruito dal marito. È evidente che è ben diverso soddisfare l'esigenza abitativa con un immobile di mq. 240, di categoria A/1, con finiture di pregio e arredamento lussuoso, piuttosto che con un pur pregevole immobile di mq. 130 circa di categoria A/2, pure signorile, il cui valore di godimento è espresso per il primo da un valore locativo di € 51.000 annui, contro un valore del secondo di € 30.000.

Rileva quindi il Collegio che la necessità di individuare il valore dei redditi figurativi degli immobili consegue al disposto dell'art. 155 c.c., che fa riferimento alle risorse economiche dei genitori - concetto nel quale rientrano certamente i redditi figurativi - e al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Con riferimento a tale parametro, non si può prescindere dalla scelta fatta dalla coppia unita circa l'allocazione delle spese e delle risorse familiari in costanza di convivenza, quand'anche comportino un decremento del successivo tenore di vita, non essendo possibile, tramite i provvedimenti giudizialmente adottabili da parte del giudice, costruire un quadro di utilizzo delle risorse familiari che prescindano dalle scelte precedenti al fine di razionalizzarle in relazione alle diverse esigenze della famiglia divisa. Sono infatti solo le parti che possono pattiziamente scegliere un diverso utilizzo e destinazione delle risorse familiari, ad esempio mediante vendite o creazione di diritti reali che nel caso di specie potrebbero dare alla moglie quelle garanzie che ella risulterebbe aver timore di perdere ove venisse meno il provvedimento di assegnazione sulla casa coniugale. Si pensi nel caso di specie che ove fosse consentito assegnare alla madre, collocataria prevalente della figlia minore, la casa di via dello S., che non può essere per contro oggetto di assegnazione in quanto priva della destinazione a casa familiare, il CTU ha calcolato che la prima ipotesi che prevede ora un trasferimento dal padre al nucleo madre-figlia di € 19.200, prevederebbe un trasferimento di € 45.410, ciò che attribuirebbe al padre un reddito monetario di € 18.015, trovandosi così i coniugi a parti invertite circa la capacità di mantenere un analogo tenore di vita nelle spese diverse da quelle riferibili all'abitazione.

Va poi considerato che non può prescindersi dal valore figurativo degli immobili tenuto conto dell'art. 156 c.c. che richiede una valutazione di adeguatezza dei redditi nel senso sopra ampiamente illustrato, nonché dell'art. 156 quater c.c. per quanto riguarda il rilievo economico dell'assegnazione della casa coniugale, proprio in ragione dei profili sopra enucleati. Peraltro, come evidenziato dal CTU, la sommatoria dei redditi figurativi degli immobili ai redditi monetari e la classificazione come consumo dell'uso diretto degli stessi sono principi di comune accettazione e

presenti ad esempio nei modelli di rilevazione della Banca d'Italia (della quale il CTU ha allegato il piano di aggregazione del reddito), ciò di cui è evidente che il legislatore ha tenuto conto.

Non ritiene pertanto il Tribunale di doversi discostare dal rilievo attribuito dai CTU agli immobili, alle risorse economiche dei genitori e al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, correttamente quantificati con riferimenti oggettivi.

Parimenti oggettiva è la considerazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pari, come già detto, per il padre a circa il 47% circa del tempo annuo e per la madre al 53%.

Tuttavia, come già anticipato, **se da un punto di vista statistico il tempo è un parametro oggettivo, tuttavia l'attribuzione di valore ai compiti domestici e di cura non può avere riguardo unicamente al parametro "lasso temporale". Difatti il fattore temporale deve essere valutato qualitativamente, come si ricava dalla stessa norma, considerato che il legislatore non ha strettamente collegato tempo e valenza dei compiti domestici e di cura, contemplati come due distinti parametri della valutazione giudiziale, pur complessivamente e finalisticamente unitaria.**

Siffatta valutazione è ovviamente compito proprio del giudice e, difatti, non ha formato oggetto del quesito. Osserva il Collegio a tal riguardo che è ben diverso, per comune esperienza, l'onere di accudimento di un figlio nel fine settimana o in periodi di vacanza, ovvero durante la settimana scolastica, allorché l'impegno concerne non solo il soddisfacimento di esigenze materiali primarie (principalmente preparazione dei pasti, cura dell'abbigliamento, dei locali domestici, attività ludiche), la vicinanza fisica ed emotiva con condivisione o compartecipazione agli eventi della quotidianità, ma anche oneri quali il portare o riprendere i figli a scuola ad ore fisse; l'accompagnamento ad attività extrascolastiche; l'ausilio nell'esecuzione dei compiti scolastici, nello studio, o comunque la verifica, che di norma è quotidiana, della regolarità dell'impegno scolastico dei figli; l'accompagnamento a visite mediche, ad esami diagnostici; l'accesso ad uffici pubblici per il rilascio di documenti (ad esempio la tessera sanitaria) e complessivamente la prestazione di quello che la sociologia del lavoro denomina come "lavoro familiare", espressione che rinvia ad un concetto più esteso di quello di lavoro domestico e che viene utilizzata per indicare tutte quelle attività di manutenzione, trasformazione dei beni di consumo, di cura di membri della famiglia, di mediazione tra questa o un suo componente e i servizi sociali o altre istituzioni esterne, svolte in modo gratuito da componenti della famiglia, al quale il legislatore sembra riferirsi laddove chiede al giudice di valutare la valenza economica sia dei compiti domestici sia dei compiti di cura (concetto questo nel quale assumono rilevanza altresì aspetti anche più strettamente attinenti all'assistenza personale e alla vicinanza affettiva).

Sotto tale profilo ritiene il Tribunale che la circostanza che il padre tenga la figlia con sé a fine settimana alternati per un week-end lungo, e quindi a settimane alterne dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina implica che sia prevalentemente la madre ad occuparsi della figlia nel fluire degli impegni infrasettimanali, con la conseguenza che deve ritenersi preponderante la valenza dei compiti domestici e di cura da lei assunti, pur senza sminuire l'impegno del padre in tali compiti, con la conseguenza che l'ambito delineato statisticamente deve essere corretto, così considerando che la madre provvede in maggior misura all'accudimento diretto di X, e in ciò consiste peraltro la sua contribuzione, restando il carico monetario, come già nella famiglia unita, per scelta lungamente condivisa dalla coppia, a carico esclusivo del marito.

Va poi considerato quanto alle esigenze della figlia, contemplate dal n. 1 dell'art. 155 c.c. che le spese quantificate dal CTU sulla base di rilievi statistici non possono essere riferite a X solo per la percentuale di tempo da lei trascorso presso le due abitazioni, ma occorre tenere conto del fatto che vi sono delle spese, come peraltro già sopra riportato, che comunque nelle due abitazioni permangono anche in sua assenza, cosicché le spese possono stimarsi, una volta considerate le spese vive di generi alimentari, bevande, vestiario, di uso strettamente individuale, per la quota a lei riferibile, in circa un terzo del totale riferibile alla figlia mentre due terzi possono ritenersi riferibili alla madre. Considerato l'importo stimato dal consulente pari a € 19.200 annui netti che dovrebbero essere oggetto di trasferimento dal padre alla madre, ne conseguirebbe un importo per la moglie di € 12.800 annui e di € 6.400 annui per X, rispettivamente

te pari ad € 1.066,66 per la moglie e ad € 533 per X. Considerando ora la valenza dei compiti domestici e di cura della moglie si ritiene che il contributo al mantenimento di X possa essere arrotondato fino ad € 600 mensili. Siffatto arrotondamento del costo “vivo” della figlia ad avviso del Tribunale è proporzionato rispetto al tempo trascorso da X con la madre e ad una ricostruzione presuntiva delle attività prestate dalla madre in favore della figlia.

Quanto alla moglie si rileva che, pur non potendosi prescindere dai dati oggettivi sulla base dei quali è stata calcolata statisticamente l'equivalenza delle posizioni dei due nuclei, purtuttavia non può omettersi di considerare che ove il trasferimento annuale dal marito alla moglie si limitasse ad € 1.921 (importo, si ribadisce, fortemente condizionato dalla presenza di immobili di valore che “consumano” il reddito complessivo della coppia), il nucleo composto da madre e figlia per il 53% vivrebbe con una disponibilità monetaria di € 19.355 mentre il nucleo composto da padre e figlia per il 47% vivrebbe con una disponibilità monetaria di € 38.279, pari a circa il doppio della disponibilità della prima, a fronte di costi per l'immobile certamente inferiori, considerate dimensioni e tipologia dei beni, e di costi che il padre riesce, a differenza della madre, a detrarre dal reddito, mentre la moglie paga le imposte sulla somma corrisposta dal marito (per il quale le imposte per contro subiscono una riduzione proporzionata all'esborso) con la quale affronta qualsivoglia spesa.

Ciò implica una **consistente divergenza nella realtà tra spese statisticamente calcolate e spese presumibilmente affrontate in concreto nella vita quotidiana**. Tale divergenza è resa palese dal raffronto tra spese stimate per la casa di via S., pari a € 1.449 per combustibili ed energia elettrica e pari ad € 866 per la casa di via P., palesemente sproporzionate alle differenze, in primis di metratura degli immobili, oltre che di utilizzo, essendo ragionevole presumere che sia maggiormente vissuta in concreto la casa di via P. dalla madre che non svolge attività lavorativa esterna, e dalla figlia, piuttosto che quella del padre, che trascorre la propria giornata lavorativa presso lo studio, con minori costi, **così come palesemente sproporzionato è supporre, con l'astutezza tipica del calcolo statistico, che padre e figlia dispongano per l'abbigliamento di € 3.594, contro l'importo di € 452 per madre e figlia.**

Del pari rilevante è la sproporzione tra spese per generi alimentari che per la famiglia unita ammontavano a € 5.036, pari ad € 1.678,66 per ciascun membro della famiglia, mentre dopo la separazione il gruppo padre figlia disporrebbe di € 4.234 contro € 2.179 per madre e figlia, nucleo che evidentemente dovrebbe letteralmente “tirare la cinghia”.

La sproporzione è peraltro resa palese e incongrua ove si consideri l'incidenza percentuale che tali spese assumono sul reddito monetario disponibile di ciascuno dei due nuclei, creando una situazione fortemente distanziata che, mentre avvicina il nucleo madre+figlia per tali beni a famiglie con limitate risorse economiche, affianca la posizione del padre a quella di famiglie le cui risorse consentono vite ben più agiate, in cui decresce l'importanza relativa delle spese per generi alimentari e bisogni primari.

Tali incongruenze richiedono dunque un correttivo nel caso concreto che richiede un esborso a carico del padre maggiore di quello stimato statisticamente, in modo da redistribuire equamente le risorse monetarie sui due nuclei perché dispongano entrambi di quanto necessario per far fronte effettivamente alle spese stimate necessarie per i beni primari che si ritiene di dover determinare nell'importo di € 1.400 mensili.

Ritiene infatti il Collegio, per quanto fin qui detto, che tale importo sia idoneo a realizzare, anche per la moglie, la proporzione richiesta dall'art. 156 c.c., considerato che per i periodi di vacanza fin dalla convivenza, la moglie e la figlia avevano la consuetudine di trascorrere l'estate presso la casa di Forte di Marmi dei genitori della B., abitudine che non vi è ragione di ritenere che sia venuta a cessare, mentre il marito deve affrontare per le vacanze, anche con la figlia, delle spese vive. Su entrambi gli importi viene poi riconosciuta la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

Osserva, infine, il Tribunale che la consulenza ha considerato che, nell'affrontare le spese come quantificate, non si è tenuto conto di alcune spese che per la loro aleatorietà vengono solitamente fronteggiate dalle famiglie con accantonamento dei risparmi, alle quali vanno assimi-

late quelle spese che non sono quantificabili preventivamente in modo attendibile, essendo peraltro incerte non solo nel quantum, ma anche nell'an.

A tal riguardo si osserva che, al fine di non pregiudicare i diritti primari ed irrinunciabili di X alla salute e all'istruzione, deve stabilirsi che le spese straordinarie che verranno sostenute a tal fine, verranno separatamente suddivise tra i genitori, intendendosi per spese straordinarie quelle che non sono prevedibili, non rientrando nella consuetudine e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita della famiglia, secondo le capacità economiche dei genitori. Vengono considerate separatamente altresì le spese per lo svolgimento di attività sportiva, la cui pratica è rilevante per l'equilibrato sviluppo di un minore, non adeguatamente preventivamente tenuto conto delle sensibili differenze di costo dei diversi sport praticabili e dell'assenza allo stato di uno sport specifico praticato da X. Ritiene infatti, il Tribunale che tali spese non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto sono difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicché ove fossero forfetariamente considerate nel contributo mensile predeterminato sussisterebbero due opposti rischi: da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionato alle necessità effettive della figlia, con locupletazione dell'altro coniuge; dall'altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di particolari spese mediche straordinarie) una parte, anche rilevante, del contributo ordinario così sacrificando sia la soddisfazione dei diritti primari irrinunciabili della minore sia il patrimonio del genitore domiciliatario.

Considerato che il solo marito dispone di una capacità di reddito e che la somma riconosciuta alla B. non consente in concreto accantonamenti, tenuto conto di quanto necessario per le necessità di vita del nucleo, se non in misura assai ridotta, si ritiene opportuno porre tali spese per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre.

6. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con prevalente soccombenza del ricorrente, sia in punto di assegnazione della casa coniugale, sia in punto di contribuzione economica, con soccombenza parziale reciproca sulle ulteriori domande, si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per un terzo, restando per i residui due terzi a carico di A. A., anche per quanto concerne il riparto delle spese di CTU. Le spese vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite, delle questioni trattate e dell'attività svolta, avuto riguardo alla tariffa forense applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

- I) pronuncia la separazione tra i coniugi A. A. e B. B. (matrimonio celebrato a S. il xxxx trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di xxx dell'anno xxxx;
- II) rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
- III) rigetta le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti;
- IV) dispone che la figlia X resti affidata ad entrambi i genitori, con domiciliazione prevalente presso la madre, e che sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà sia esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno la avrà presso di sé;
- V) dispone che X, salvo diverso accordo tra le parti, tenuto conto dell'affidamento condiviso, stia con il padre ogni settimana, dal mercoledì sera al giovedì mattina, e a fine settimana alterni, dal venerdì sera fino al martedì mattina, tre settimane anche non continuative d'estate; una settimana durante il periodo scolastico, quattro giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendo il Natale e la Pasqua;

- VI) dispone che A. A. corrisponda a B. B. entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di € 600, per il mantenimento della figlia, e di € 1.400 per il mantenimento della moglie, per entrambi gli importi oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre all'80% delle spese sportive e delle spese straordinarie mediche e di istruzione necessarie per X;
- VII) condanna A. A. a rifondere a B. B. due terzi delle spese del giudizio, che dichiara compensate per il residuo terzo, liquidate per l'intero in € 223,44 per spese imponibili, € 8.825 per onorario, € 5.309 per diritti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- VIII) pone in via definitiva le spese di Ctu per due terzi a carico di A. A. e per un terzo a carico di B. B.;
- IX) ordina all'Ufficio dello Stato civile di xxx di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2007 in Firenze.

